

NOTAIO CASALINI CRISTIANO
WEBINAR 8 MAGGIO 2023
"I VINCOLI SULLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI:
CLAUSOLE STATUTARIE E CONVENZIONI COSTITUTIVE"

<i>ARTICOLO 2352 C.C.</i>	<i>ARTICOLO 2471-bis C.C.</i>
PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO DELLE AZIONI	PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO DELLA PARTECIPAZIONE
<p>Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.</p> <p>Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.</p> <p>Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.</p> <p>Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347.</p> <p>Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.</p>	<p>La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede *, si applicano le disposizioni dell'articolo 2352.</p> <p>* Art. 2471 co. 3 C.C.</p> <p>Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.</p>

**La possibile irruzione nella vita della Società di un soggetto estraneo,
che esercita prerogative tipicamente facenti capo al socio pur non essendolo**

NOZIONI GENERALI COMUNI A PEGNO E USUFRUTTO

E' **legittima la clausola statutaria che vieti specificamente la costituzione di un diritto di pegno o di usufrutto su partecipazioni sociali in società di capitali** (azioni o quote) o ne subordini la costituzione al consenso di tutti i soci (nelle s.r.l.), ma è controverso se, in tal caso, si applichino i limiti alla circolazione delle azioni di cui all'art. 2355-bis comma 1 c.c.

Per le **Massime 33/2004 e 34/2004 del Consiglio Notarile di MI** devono intendersi **legittime, e non danno luogo a diritto di recesso**, le clausole che vietano la costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni di s.r.l. e le clausole di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su **partecipazioni di s.r.l.** (cfr. art. 2469 co. 2 c.c.) nonché, anche in assenza del termine di efficacia di 5 anni di cui all'art. 2355-bis, primo comma, c.c., le clausole che vietano la costituzione di usufrutto o di pegno su **azioni** e pure le clausole di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su azioni anche in assenza della previsione di un obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci ovvero del diritto di recesso del costituente.

Effetti analoghi si ottengono introducendo nello statuto clausole che, senza esplicitamente vietare la costituzione dell'usufrutto o del pegno, escludano che il diritto di voto o altri diritti amministrativi possano spettare al titolare dell'usufrutto o al creditore pignoratizio, riservandoli espressamente al socio titolare delle azioni, senza peraltro incidere sulla validità ed efficacia del rapporto tra le parti e sui diritti patrimoniali del titolare dell'usufrutto o del creditore.

Al contrario, gli **Orientamenti H.I.11 e I.I.16 Triveneto** ritengono applicabile la disciplina dei limiti alla circolazione delle partecipazioni di cui agli artt. 2355-bis e 2469 c.c., ivi compreso il **diritto di recesso** nei casi, a seconda della disciplina, di **intrasferibilità** delle partecipazioni o di trasferibilità subordinata al **mero gradimento** di organi sociali, di soci o di terzi.

Quindi: il **problema** non si pone in sede di costituzione della società, ma può manifestarsi in sede di eventuale modifica statutaria.

Qualora lo **statuto** sia **silente**, preveda cioè limiti al trasferimento delle partecipazioni (**azioni o quote non liberamente trasferibili**), **ma non specifica se vi sono limiti alla costituzione dei vincoli**, è discusso se esse possano essere oggetto di usufrutto o pegno:

* secondo alcuni, la soluzione di questo problema, dovrà essere ricercata **a livello interpretativo**: occorrerà pertanto esaminare ed interpretare l'atto costitutivo, al fine di verificare se le pattuizioni ivi contenute (e quindi la volontà dei soci) sia di tenore tale da consentire (o da non consentire) che i diritti sociali siano esercitati da terzi, ferma restando la titolarità della partecipazione in capo al socio;

* altri, alla luce del fatto che legge non fa alcuna distinzione a seconda che le partecipazioni siano o meno liberamente trasferibili, ritengono invece che le partecipazioni possano essere **sempre oggetto di pegno o usufrutto**, in virtù del principio dell'**interpretazione restrittiva** dei limiti alla circolazione (Cass. Civ. 3951/2018).

Pegno usufrutto e sequestro "parziali" su partecipazioni di S.r.l. L'opinione prevalente ritiene che il pegno o l'usufrutto possano essere **costituiti anche su una parte della partecipazione**, stante la divisibilità della quota di s.r.l. quale regola di *default*.

In questo senso si veda anche **Orientamento I.I.35 Triveneto** secondo il quale ad esempio è possibile che un socio costituisca un usufrutto o un pegno sul 20% diviso della sua partecipazione, come anche che lo costituisca sul 20% indiviso della stessa, nonché lo **Studio n. 836-2014/I del CNN** (nella stessa logica può invero apprezzarsi l'effetto sul pegno nel caso di **aumento del capitale a titolo oneroso**; in tale ipotesi, infatti, salvo una diversa clausola contrattuale, il vincolo non si estende alle "quote di nuova emissione", sicché la partecipazione di cui è titolare il debitore, può, all'esito dell'operazione, essere solo parzialmente gravata dal diritto di garanzia; allo stesso modo analoga situazione si verrebbe a creare nel caso in cui un socio che abbia dato in pegno, usufrutto o sequestro l'intera sua quota, dopo la costituzione del vincolo acquisti da altro socio un'ulteriore partecipazione). Similmente non si dovrebbe dubitare per l'ammissibilità di 2 pegni: cioè che un socio, titolare di una quota di partecipazione di 100 nella società ALFA S.r.l., possa dapprima costituire in pegno a favore del creditore 1 la quota di 60 e successivamente costituire in pegno a favore del creditore 2 la residua quota di 40, senza derogare nei rispettivi atti di costituzione dei vincoli alla regola base secondo la quale il voto spetta al creditore pignoratizio; e quindi, nel caso esposto, con convergente titolarità del diritto di voto, fino ad una percentuale della rispettiva partecipazione, in favore del creditore 1 e del creditore 2.

(necessita coordinamento con principio espresso in **Orientamento I.B.13 Triveneto**)

ASSOGGETTABILITA' A PEGNO ED USUFRUTTO DELLE PARTECIPAZIONI DELLE **S.R.L.S.** (i cui soci per legge devono essere persone fisiche)

Nel caso di usufrutto appare ragionevole un'applicazione estensiva dell'obbligo di trasferimento a favore delle sole persone fisiche; in quello di pegno sembra preferibile una verifica caso per caso per accertare in concreto il ricorrere dell'abuso del diritto (probabilmente non è vietata la concessione in pegno della quota a favore di soggetto diverso dalla persona fisica, ma pare ovvio che se ciò accade e se l'inadempimento dell'obbligazione garantita porti all'escussione del pegno, tale soggetto non possa rendersi assegnatario della quota).

ANALISI DEI DIRITTI

DIRITTO DI VOTO (E DIRITTO DI PRESENZA O DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA)

Secondo l'opinione pressoché unanime, la norma esprime l'esigenza che il voto sia prestato **o** dal titolare del diritto parziario **o** dal socio.

L'eventuale patto contrario in tal senso potrebbe prevedere esclusivamente che il diritto venga attribuito ad un soggetto diverso, ma **non** anche che il socio e il titolare del diritto parziario si obbligano ad esercitare **in modo congiunto** il voto (pattuizione che sarebbe inefficace nei confronti della società).

La modalità dell'esercizio congiunto è stata ritenuta illegittima da Trib. TA 21 settembre 2009, in quanto potenzialmente idonea a paralizzare l'operatività della società.

• Alternativa: pattuire l'intestazione delle partecipazioni ad un soggetto **fiduciario**, il quale abbia il compito di esercitare i diritti sociali nell'interesse di entrambe le parti coinvolte (soluzione probabilmente molto efficace, ma certamente più onerosa anche dal punto di vista della redazione dell'accordo).

Il titolare del diritto minore e il socio potranno ulteriormente graduare diversamente la spettanza del diritto di voto stante il richiamo dell'art. 2352 c.c., ad esempio attribuendolo al titolare del diritto minore con eccezione di talune decisioni: in tali ipotesi, la pubblicità ex art. 2470 c.c. consente di far valere nei confronti della società la diversa spettanza del diritto di voto, sia sul piano quantitativo (la percentuale riguardante il titolare del diritto minore) sia sul piano qualitativo (decisioni per le quali il voto spetta esclusivamente al socio).

L'inserimento in statuto della regolamentazione del diritto di voto in caso di costituzione del pegno sulla partecipazione consente di soddisfare appieno l'esigenza di conoscibilità della "convenzione contraria". Così procedendo la clausola in questione assurge a regola organizzativa della società.

Nelle S.r.l., nel caso di opzione statutaria per l'adozione dei modelli alternativi di assunzione delle decisioni (mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ex art. 2479 co. 3 c.c.), non pare dubbio che il concetto di voto debba essere interpretato nel senso di decisione, la quale a sua volta verrà assunta in proporzione alla quota di partecipazione sottoposta a vincolo, salva ovviamente diversa convenzione tra socio e titolare del diritto parziario (es. ripartizione per materie oppure limitazione del diritto di voto in favore del creditore pignoratizio fino ad un certo limite percentuale della quota di partecipazione posseduta dal socio).

La convenzione può avere ad oggetto, oltre alla spettanza del diritto di voto *tout court*, una **data** in cui il diritto di voto del creditore pignoratizio decade o il **subentro nell'esercizio del diritto di voto** da parte del creditore pignoratizio (solo) in caso di mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione garantita dal pegno.

La convenzione poi può essere rappresentata anche dalla semplice rinuncia all'esercizio del diritto in relazione ad una **singola assemblea** (pur necessitando un atto scritto, non è in tal caso richiesta iscrizione nel Registro delle imprese non trattandosi di una modifica sostanziale del diritto parziario secondo Trib. MI 10 settembre 2020, equiparandolo ad una delega).

CASISTICA: Cfr. Ufficio Studi CNN Risposta a Quesito n. 184-2017/I ("Modifica della clausola concernente il diritto di voto in caso di pegno su azioni")

Se lo statuto di una S.p.A. prevede che, in deroga al disposto dell'articolo 2352 c.c. il diritto di voto spetta al socio e non al creditore pignoratizio è possibile, con il voto favorevole del solo TIZIO (socio col 95% del c.s. e creditore pignoratizio del socio Sempronio titolare del 2% del c.s.) modificare lo statuto nella clausola sul diritto di voto in caso di pegno, riportandone il contenuto a quanto disposto dall'art. 2352, comma 1, c.c.?

Ammessa la possibilità di modificare tale clausola (e quindi attribuire il voto al creditore pignoratizio), può comunque prevedersi per il socio le cui azioni sono oggetto di pegno il diritto di presenziare comunque all'assemblea?

Si tratta di valutare se, una volta che la legittimazione all'esercizio del diritto di voto sia stata espressamente regolata nello statuto, l'eventuale modifica di tali pattuizioni abbia la natura di **ordinaria modifica statutaria**, soggetta esclusivamente alle regole del procedimento assembleare, **o** se occorra anche l'adozione di apposita "convenzione" con le parti del rapporto di pegno e, quindi, **se sia necessario il consenso esplicito del soggetto che viene privato del diritto di voto** (nel caso di specie, il socio debitore).

Vi è chi ritiene che nell'ipotesi in cui la diversa regolamentazione della spettanza dei diritti sociali sia inserito in una clausola statutaria, tale modifica non potrebbe essere efficace nei confronti di chi sia già titolare del diritto reale senza il consenso di quest'ultimo (l'inserimento nell'atto costitutivo della convenzione contraria o una sua successiva modifica ha efficacia *erga omnes* ma non potrebbe travolgere la posizione di chi subisce la perdita del diritto di voto, **occorrendo in tal caso il suo consenso**).

Una conclusione questa che potrebbe avere un senso **nell'ambito delle società a responsabilità limitata** nelle quali l'art. 2352 c.c. è richiamato dall'art. 2471-*bis* c.c. senza che, tuttavia, correlativamente sia previsto uno strumento rimediabile al pregiudizio che subirebbe il socio. Ci si riferisce, in particolare, al diritto di recesso che l'art. 2473 c.c. in ambito di S.r.l. circoscrive alle rilevanti modificazioni dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 comma 4 c.c. (cioè, alle rilevanti modifiche dei diritti particolari) e che invece nel modello azionario viene esteso a ogni modificazione dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione (art. 2437, comma 1, lettera g) c.c.).

In sostanza, **nella società per azioni**, l'eventuale pregiudizio per il socio le cui azioni sono oggetto di pegno derivante dalla modifica delle regole organizzativa che in deroga all'art. 2352 comma 1 c.c. attribuisca comunque a questo il diritto di voto trova il proprio contemporaneamente nel **diritto di recesso**.

Non v'è dubbio che diversa sia la posizione del creditore pignoratizio che – nell'ipotesi inversa a quella del caso di specie – venga privato del diritto di voto dall'introduzione di una clausola contraria in deroga al sistema legale, potendo in tal caso valere le considerazioni sopra espresse dalla dottrina circa la necessità del consenso per un'immediata disattivazione del diritto di voto.

Quanto al **diritto di intervento** (o la sua declinazione minore del "presenziare), va precisato che pur essendo indubbiamente connesso al diritto di voto, quello di intervento ha una sua autonomia logica e si presta alla tutela di interessi diversi dalla semplice espressione del diritto di voto (forma di controllo sulla vita sociale, discussione, influenza dialettica). Con la riforma e l'adozione del nuovo art. 2370 c.c., per contro, è divenuta largamente prevalente l'opinione che ritiene indissolubilmente legato il diritto di intervento a quello di voto, con conseguente esclusione del diritto di intervento in capo al socio in caso di pegno o di usufrutto. Problema di prevalenza tra disposizioni (art. 2352 co. 4 e 2370 c.c.). Per la tesi secondo cui chi non potendo votare non sarebbe neppure legittimato ad intervenire v. **Orientamenti H.B.12 e I.B.11 Triveneto** (ove espressamente si scrive che l'art. 2370 c.c. benché dettato in tema di S.p.A. e non richiamato per le S.r.l. va letto in stretta correlazione con l'art. 2352 c.c. del quale precisa il contenuto).

DIRITTI AMMINISTRATIVI "DIVERSI" (O "INNOMINATI")

Si possono annoverare tra i diritti di *voce* diversi dal voto:

- a) il diritto individuale dei soci che non partecipano all'amministrazione di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione (art. 2476 co. 2 c.c.)
- b) l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori promossa da ciascun socio (art. 2476 co. 3 c.c.)
- c) la richiesta di provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore per gravi irregolarità nella gestione (art. 2476 co. 3 c.c.)
- d) il diritto di impugnativa delle decisioni assembleari o extra assembleari (e anche il diritto di impugnativa delle delibere del C.d.A., se ritenuto applicabile per analogia il disposto dell'art. 2388 co. 4 ultima parte c.c.)
- e) l'azione di responsabilità del socio nei confronti della holding (diversa da persona fisica) per ottenere il risarcimento del danno cagionato da comportamenti abusivi della capogruppo (ex art. 2497 c.c.)
- f) il diritto di richiedere l'accertamento dello stato di scioglimento della società
- g) il diritto attribuito ai soci di S.r.l. che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale di convocare l'assemblea in caso di inerzia degli amministratori.

Regola di *default*: i diritti amministrativi "diversi" spettano in regime di titolarità plurima e disgiunta sia al socio debitore o nudo proprietario sia al creditore pignoratizio o usufruttuario.

Il problema del «coordinamento» tra il socio e il titolare del *ius in re aliena*, può innanzitutto essere realizzato dal **titolo**, ossia dal contratto costitutivo del diritto di pegno o di usufrutto, o dallo statuto.

Il titolo potrebbe prevedere ad esempio che:

- tutti i diritti siano attribuiti solo all'uno o all'altro soggetto, o, anche, alcuni all'uno alcuni all'altro;
- specifici diritti amministrativi «diversi» debbano essere esercitati congiuntamente da parte del socio e del titolare dello *ius in re aliena*;
- l'esercizio di tali diritti venga affidato ad un delegato comune o ad un mandatario.

Cosa accade invece **nei casi in cui il titolo non disponga alcunché in relazione all'esercizio dei diritti «diversi»?** Occorre applicare la suppletiva disciplina prevista dall'art. 2352, ultimo comma, c.c. (ossia: diritti esercitati *sia* dal socio *sia* dal titolare del *ius in re aliena*).

DIRITTO DI RECESSO

Secondo l'opinione maggioritaria, il diritto di recesso (di cui peraltro è discussa l'iscrizione ai diritti amministrativi o a quelli patrimoniali, avendo natura "ibrida") spetta esclusivamente al **socio**. La posizione soggettiva rimane, pertanto, di competenza esclusiva del socio ma la legittimazione all'esercizio del diritto è condizionata (per lo meno nelle ipotesi di cause di recesso legale) al dissenso, rispetto alla delibera che vi dà fondamento, ad opera del soggetto investito del voto nel caso concreto (normalmente il creditore pignoratizio o l'usufruttuario).

Una soluzione ragionevole parrebbe anche quella che ritiene spettare tale diritto di recesso congiuntamente al socio e all'usufruttuario (in applicazione analogica della disciplina generale dell'usufrutto) al fine di tenere conto sia del rispetto del limite della destinazione economica, sia dei poteri assegnati all'usufruttuario nella gestione della partecipazione.

DIRITTI PARTICOLARI EX ART. 2468 CO. 3 C.C.

Con riferimento agli eventuali diritti particolari attribuiti dall'atto costitutivo a singoli soci l'opinione prevalente ritiene che gli stessi, anche in caso di pegno o usufrutto della partecipazione, continuino ad essere **di titolarità esclusiva del socio**, poiché essi non sono incorporati nella partecipazione e quindi trasferibili con essa, ma attribuiti al socio (**Orientamento I.I.26 Triveneto**). Tesi coerente con la finalità della norma di consentire una "personalizzazione statutaria" di determinate quote.

Non manca tuttavia chi ritiene che si debba invece operare un **distinguo, caso per caso e in considerazione del concreto contenuto assunto dal diritto particolare all'interno dello statuto**, fra:

- diritti particolari **che specificano il diritto di voto** (es. diritto di nomina degli amministratori) **o relativi agli utili**, i quali, in tesi, potrebbero essere trasmessi al creditore pignoratizio o all'usufruttuario;
- diritti particolari **non connessi alla causa di garanzia sottesa al pegno o eccedenti gli scopi per i quali al creditore pignoratizio e all'usufruttuario sono attribuiti i diritti di cui all'art. 2352 c.c.**, che rimangono invece senz'altro di titolarità esclusiva del socio, essendo attribuiti specificamente alla persona di questi (ad es. diritto particolare del socio di essere lui stesso amministratore oppure di esprimere il proprio gradimento individuale in caso di cessione delle partecipazioni).

E' salva, ovviamente, la facoltà dello statuto di risolvere altrimenti la questione della sorte dei diritti particolari in caso di vincoli sulle quote (es. *Nel caso in cui il socio Tizio a cui è attribuito il diritto particolare ex art. 2468 co. 3 c.c. trasferisca in tutto o in parte la propria partecipazione o costituisca su di essa diritti reali di godimento o di garanzia, il diritto particolare si estingue in caso di trasferimento dell'intera partecipazione mentre continua a spettare esclusivamente al socio Tizio in caso di trasferimento di parte della sua partecipazione o di costituzione su di essa di un diritto di usufrutto o di pegno.* ATTENZIONE però a non violare essenza e tipo del diritto di usufrutto in caso di diritto particolare agli utili e costituzione di usufrutto).

DIRITTI PATRIMONIALI NEL CASO DI PEGNO

L'art. 2352 c.c. non prevede alcunché con riferimento all'esercizio dei **diritti patrimoniali** connessi alla partecipazione sociale.

Con riferimento al **pegno**, si ritiene che a tale assenza possa porsi rimedio facendo riferimento all'art. 2791 c.c.: salvo patto contrario il diritto di far propri i frutti della cosa spetta al creditore che li imputa prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

In questo senso, il diritto agli utili, salvo patto contrario, spetterebbe quindi direttamente al titolare del pegno, il quale sarà legittimato a riscuoterli *pro quota* fino a concorrenza del suo credito e a liberare conseguentemente la società. Tale scelta si rivela funzionale alla riduzione del debito del socio.

DIRITTI PATRIMONIALI NEL CASO DI USUFRUTTO

Anche per il caso di **usufrutto**, il diritto a percepire gli utili spetta al titolare del diritto parziario, ossia all'usufruttuario, come reso evidente dalla disciplina civilistica di cui agli artt. 981 e 984 c.c..

Tale regola, ai sensi dell'art. 984, secondo comma, c.c. troverà applicazione anche per l'esercizio durante il quale è stato costituito il vincolo, con la conseguenza che la ripartizione degli utili secondo la data di costituzione del diritto frazionario attiene ai rapporti interni tra le parti.

L'eventuale delibera di **distribuzione delle riserve** equivale ad una attribuzione di somme che rappresentano un capitale e non un frutto civile, sicché il diritto alla riscossione **spetta al socio nudo proprietario**, il quale dovrà esercitarlo in concorso con l'usufruttuario e sulle somme riscosse si trasferirà l'usufrutto.

In questo senso: **Orientamenti H.I.27 e I.I.32 Triveneto**

AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE

° Se l'aumento di capitale è a **titolo gratuito**, il diritto parziario **si estende**, e quindi continuerà a gravare immutato sull'intera partecipazione dal valore proporzionalmente accresciuto (art. 2352, terzo comma, c.c.).

Si ritiene che tale norma sia inderogabile, con la conseguenza che debbono ritenersi illegittime le clausole che escludono l'estensione del pegno, usufrutto o sequestro agli aumenti di capitale *ex artt. 2442 c.c. e 2481-ter c.c.*: v. **Orientamento I.I.27 Triveneto**.

Problema della **data del pegno**: originaria o quella dell'aumento? (v. clausola 8.4 "pegno Biogas" *I diritti di pegno sulle quote di spettanza del Datore di Pegno risultanti dagli eventuali aumenti di capitale della Società ovvero da altre operazioni sul capitale, secondo quanto previsto ai paragrafi che precedono, dovranno considerarsi i medesimi diritti di pegno costituiti in forza del presente Contratto ed alla medesima data dello stesso, e saranno soggetti alle medesime disposizioni qui contenute.*).

° Se l'aumento di capitale è invece a **titolo oneroso**, l'opinione maggioritaria (riconosciuta tale anche dallo **Studio n. 6071-2006/I del CNN**, sebbene poi concluda nel senso di ritenere comunque **preferibile una regolamentazione contrattuale delle parti sul punto**) sostiene che le quote di nuova emissione debbano attribuirsi, libere dal pegno, al **socio debitore** titolare del diritto di opzione/sottoscrizione e tenuto al conseguente esborso economico.

Resta comunque e in ogni caso salva la possibilità di prevedere l'estensione del pegno sulle «nuove» quote o in via automatica, in forza di una specifica clausola contrattuale, ovvero per scelta volontaria del socio (antidiluitiva).

Infine, qualora il socio la cui quota è sottoposta a pegno o usufrutto decida di non esercitare il diritto di opzione/sottoscrizione sulle nuove partecipazioni, tale diritto viene offerto in prelazione agli altri soci e, in mancanza, alienato a mezzo banca o intermediario autorizzato alle negoziazioni nei mercati regolamentati (**art. 2352, secondo comma, c.c.**).

Tale norma (dubbia applicazione alla s.r.l.) riconosce ai soci un diritto di prelazione *ex lege* prima della vendita a terzi, consentendo di salvaguardare il rapporto fra le partecipazioni ed è conforme all'interesse di protezione del titolare del diritto parziario.

IN CONCLUSIONE E RIASSUMENDO

Principali tipologie di intervento che possono essere statutariamente adottate per escludere o circoscrivere la "rilevanza organizzativa" sull'impresa sociale da parte del titolare di un diritto parziario sulle quote.

- 1) adozione di **clausole che incidano, in radice, sulla possibilità di costituire in pegno o in usufrutto le quote**. La cautela può essere realizzata o prevedendo una regolamentazione che vieti o limiti selettivamente la costituzione di diritti parziali sulle quote, ovvero menzionando tale costituzione nelle clausole destinate a derogare al principio di libera trasferibilità per la generalità dei negozi di trasferimento della partecipazione.
Sul piano della tecnica redazionale meritano di essere effettuate due precisazioni: a) se si decide di affidare la regolamentazione di tutti gli atti dispositivi delle quote ad un unico precetto statutario, è assai opportuno che la clausola sia redatta in termini analitici con l'espressa menzione dei negozi costitutivi dei diritti parziari (considerando che la giurisprudenza adotta un criterio di interpretazione tendenzialmente restrittivo delle clausole limitative generiche assai diffuse); b) fra le clausole che derogano al principio di libera trasferibilità quella "meno onerosa" per chi controlla la società sembra essere il gradimento cosiddetto "alla francese" che consente alla società di negare il *placet* presentando un contraente sostitutivo gradito (tale precetto non pare infatti qualificabile come clausola che subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali ... senza prevedere condizioni e limiti; ad essa pertanto non sembra applicabile l'oneroso correttivo del recesso previsto dall'articolo 2469 comma 2 c.c.).
- 2) inserimento di **clausole che, invece di incidere sulla possibilità di costituire diritti parziari sulle quote, ne regolino in termini limitativi (e derogativi rispetto alle norme dell'art. 2352 c.c.) le conseguenze sul piano dei diritti spettanti al creditore pignoratizio o all'usufruttuario**, ad esempio statuendo, *ex ante*, la spettanza esclusiva del voto e/o degli altri diritti a rilevanza organizzativa in capo al socio, ancorché debitore pignoratizio o nudo proprietario delle quote.
In relazione ai diritti di ispezione, controllo e reazione previsti dall'art. 2476 c.c., peraltro, tali clausole scontano i dubbi sul carattere dispositivo della norma.

CLAUSOLE STATUTARIE

- ❖ Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte / In tutti i casi di trasferimento delle partecipazioni spetta ai soci il diritto di prelazione. Non sono ammessi il trasferimento e la costituzione di diritti reali limitati ...
- ❖ Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il **preventivo consenso scritto di tutti i soci**; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.
- ❖ In caso di trasferimento o di costituzione di diritti reali limitati il diritto di voto (+ eventuale indicazione di altri diritti) spetta comunque al socio nudo proprietario o costituente il pegno.
- ❖ **Gradimento**. Salve ed impregiudicate le disposizioni dei precedenti articoli, per i trasferimenti per i quali è necessario il riconoscimento dei diritti di prelazione o di riscatto sopra disciplinati, il socio cedente o, nel caso di trasmissione *mortis causa*, l'erede o il legatario - una volta terminata infruttuosamente la procedura di cui agli articoli che precedono - dovrà chiedere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la preventiva autorizzazione all'assemblea dei soci. I soci possono negare l'autorizzazione al trasferimento qualora la persona dell'acquirente designato, o dell'erede o legatario, non risponda alle caratteristiche fondamentali della compagine dei possessori delle quote, e devono portare a conoscenza del socio interessato, o dell'erede o legatario, la propria decisione entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è loro pervenuta la richiesta di trasferimento. In caso di diniego dell'autorizzazione i soci, ovvero uno di essi ove sia stato a ciò delegato, d'intesa con il socio interessato, o con l'erede o legatario, **farà ogni ragionevole sforzo per il reperimento di un acquirente gradito entro** il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della comunicazione con cui si è negata l'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine, la partecipazione potrà essere liberamente trasferita all'acquirente designato, purché nel termine di 6 (sei) mesi successivi, ovvero, nel caso di trasmissione *mortis causa*, rimarrà definitivamente acquisita nel patrimonio dell'erede o del legatario; trascorso inutilmente tale termine il socio dovrà, nel caso di trasferimento *inter vivos*, preventivamente offrirla in prelazione agli altri soci e seguire tutte le procedure di cui al presente articolo.
- ❖ Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale, dei diritti di prelazione su azioni inopstate, a favore di soggetto che già non riveste la qualità di azionista è subordinato al consenso dell'organo amministrativo, precisandosi che, ai sensi del presente articolo:
 - a) **per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, ad eccezione della costituzione di pegno, concernente la piena proprietà e la nuda proprietà (con riserva di usufrutto a favore del cedente) di detti azioni o diritti**, ovvero la sottoposizione delle azioni ad altra operazione che ne limiti la piena proprietà o disponibilità, ivi compresi, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di

- detti azioni o diritti
- b) in caso di **costituzione di usufrutto** a favore di persona diversa dal coniuge e dai parenti di primo grado, **è necessario solo il gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione** come infra precisato, ma non vi è prelazione a favore degli altri soci; il voto in assemblea in tali casi resta in testa al nudo proprietario;
- c) **le azioni possono essere costituite in pegno soltanto a fronte del consenso unanime espresso dagli altri soci mediante apposita delibera assembleare** in relazione alla quale il socio che intende costituire in pegno tutte o parte delle proprie azioni non ha diritto di voto. In ogni caso, laddove il consenso sia manifestato, il diritto di voto rimane in capo al datore di pegno che non può pertanto trasferirlo al creditore pignoratizio, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

L'organo amministrativo e l'assemblea possono negare il proprio consenso solo qualora l'operazione proposta possa consentire a un soggetto con attività direttamente o indirettamente concorrente con quella della società di ingerirsi nella vita sociale.

Il socio che intenda eseguire alcuna delle succitate operazioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le esatte generalità della controparte. L'organo amministrativo, solo qualora intenda negare il proprio consenso, è tenuto a notificare al socio istante la propria deliberazione motivante il diniego, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, il consenso all'esecuzione dell'operazione si presume accordato.

Non sono sottoposti al giudizio di gradimento, né al diritto di prelazione successivamente disciplinato, i trasferimenti eseguiti a favore del coniuge e dei parenti di primo grado.

Qualora il gradimento sia accordato, in caso di trasferimento delle azioni, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione su azioni inoptate spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

PEGNO

UTILIZZAZIONI PRATICHE ETEROGENEE

- per ottenere un mutuo o rafforzare la fiducia da parte dei creditori
- strumento che coniuga la possibilità di acquisire garanzie reali al notevole risparmio di imposta
- al fine di garantire finanziamenti concessi o da concedere per la realizzazione di operazioni societarie complesse (quali la ricapitalizzazione o l'acquisto di pacchetti di riferimento o l'attuazione di piani di ristrutturazione di società o gruppi in crisi)
- per essere inserito all'interno di un'operazione di *leveraged buy out* o in una fusione
- per garantire il pagamento dilazionato della vendita di partecipazioni o per garantire il pagamento di eventuali penali o il rimborso di sopravvenienze passive
- eccetera

ATTENZIONE: (ricordiamoci del divieto del patto commissorio) Trib. MI 20 dicembre 2017: ha ritenuto **nulla, per violazione dell'art. 2744 c.c., la clausola che autorizza il creditore a vendere direttamente la quota (di s.r.l.) ricevuta in pegno** al momento dell'inadempimento: può provocare al debitore un danno ingiustificato, vendendo ad un valore inferiore a quello di mercato.

Ha ritenuto altresì **nulla**, per violazione dell'art. 2744 c.c., **la clausola che autorizza il creditore pignoratizio, in caso di inadempimento, a trattenere la quota (di s.r.l.) data in pegno, compensandone il valore fino a concorrenza del suo credito e a restituire il valore eventualmente eccedente**: invalida in quanto mancante un procedimento volto alla stima del bene entro tempi certi e con modalità definite, tali da assicurare una valutazione imparziale.

Stanti le problematiche prima evidenziate è ragionevole concludere, dunque, che da un punto di vista operativo la soluzione migliore sia quella di **demandare all'autonomia delle parti la puntuale regolamentazione** degli aspetti che, nel singolo caso concreto, le stesse dovessero ritenere maggiormente meritevoli di tutela.

E ciò vale ancor più, tenuto conto della **naturale divergenza degli interessi in gioco nel fenomeno del pegno** su azioni - quello del socio debitore ad una corretta e proficua gestione societaria e quello del creditore pignoratizio alla tutela e alla conservazione del valore della garanzia - e della conseguente necessità di trovarvi adeguata composizione.

In tal senso, è opportuno che le parti scelgano di estendere o meno la garanzia al di là del vincolo originario, di sostituire, ma sempre convenzionalmente, l'oggetto della garanzia o, ancora, valutino come mantenere inalterato nel tempo l'originario valore dell'oggetto del pegno, soprattutto in presenza di vicende societarie potenzialmente in grado di incidervi; stabiliscano anche la titolarità e le modalità di esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie; regolino bene le vicende societarie quali ad esempio l'aumento del capitale, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, le ipotesi che legittimano, in caso di dissenso, il recesso ovvero lo scioglimento della società o la revoca dello stato di liquidazione. Ovviamente molte situazioni pericolose di contrasto possono essere evitate a priori mediante una definizione contrattuale delle principali questioni connesse al rapporto pignoratizio.

PEGNO SU AZIONI

- Il requisito dello spossezzamento (art. 2786 c.c.) impone la consegna delle *chartule* al creditore pignoratizio (o la nomina di comune accordo tra le parti di un custode o la custodia congiunta).

Art. 3 R.D.L. n. 239/1942 (Vincoli reali sulle azioni). *“I vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della società emittente, sul titolo e nel libro dei soci.*

Il pegno dei titoli azionari può essere costituito anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» od altra equivalente. Di fronte alla società emittente il pegno non produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla società immediatamente.

I pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo.

Gli atti di cui al comma precedente non possono essere eseguiti contro il girante del titolo dopo che questo sia stato consegnato alla stanza di compensazione.

Quindi è necessaria l'apposizione sui titoli della **c.d. "girata in garanzia"** e pure l'annotazione nel libro dei soci (artt. 2014 e 2026 c.c.; art. 3 co. 2 R.D.L. n. 239/1942) ovvero della **doppia annotazione** a cura della società sul titolo e nel libro dei soci, affinché il creditore pignoratizio possa dirsi investito di un pegno cartolare e pure della legittimazione all'esercizio dei diritti o poteri portati dal titolo.

- Il pegno su strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, dematerializzati (con eliminazione quindi di qualunque supporto cartolare) o non, in gestione accentrata, si costituisce oltre che con atto scritto anche con la registrazione in appositi conti tenuti dall'Intermediario (D.Lgs. n. 213/1998 e D.Lgs. n. 58/1998) e spetta all'Intermediario rilasciare, su richiesta dell'interessato, la certificazione per l'esercizio dei diritti (e di indirizzare alla società emittente la comunicazione necessaria per l'esercizio del diritto di intervento e voto in assemblea ex art. 2370 c.c.).

- Pegno su titoli in blockchain (in base al c.d. Decreto “Fintech” n. 25/2023). Disciplina da approfondire.

- Il pegno di azioni non emesse a norma di statuto (art. 2346 co. 1 c.c. *“La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.”*) si applica l'art. 5 co. 2 R.D.L. n. 239/1942 *“In tal caso la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso”* (è anche risolta positivamente da **MASSIMA MI n. 71/2005** la questione se lo statuto o una sua modifica possano prevedere la mancata emissione dei certificati azionari solo per una parte delle azioni in circolazione, vuoi individuando a priori quali azioni debbano essere incorporate in certificati azionari e quali no (ad esempio in presenza di diverse categorie di azioni), vuoi rimettendone la scelta di volta in volta ai singoli azionisti, eventualmente con facoltà di passare nel corso del tempo da un regime all'altro).

- Il pegno di azioni di società non iscritta (o non ancora costituita): non essendo possibile emettere le azioni in mancanza di iscrizione nel registro delle imprese (art. 2331 comma 1 c.c.) non si può certo dar vita ad un pegno cartolare; ma l'art. 2331 c.c. vigente vieta la sola emissione ante iscrizione delle azioni, non la negoziazione delle partecipazioni in quanto tali (prive cioè di incorporazione in titoli circolanti); quindi il finanziatore della newco potrebbe tutelarsi mediante la costituzione in pegno secondo le forme del diritto comune, mediante intervento nell'atto pubblico costitutivo della S.p.A. con espressione in tal sede dell'assenso del socio/dei soci fondatore/i a che le azioni siano concesse in pegno. Una volta iscritta la società nel registro delle imprese ed emesse le *chartulae* si potrebbe poi ipotizzare un meccanismo di trasferimento del vincolo pignoratizio dalle partecipazioni sociali ai titoli azionari con onere per il creditore pignoratizio di far risultare cartolarmente il vincolo sui titoli, che dovrebbero altresì essergli consegnati (art. 2786 c.c.).

PEGNO SU AZIONI DELLA SOCIETÀ “ALFA S.P.A.”

Tra

- 1)....in qualità di datore di pegno (il “Costituente”)
- 2)....in qualità di creditore garantito (il “Creditore”)

PREMESSO CHE:

- Il Costituente è, alla data odierna, titolare del certificato azionario nominativo n. ... rappresentativo di n. azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di euro (di seguito, le “Azioni”), pari al ... % del capitale sociale, della società “ALFA S.p.A.”, società costituita in Italia, di nazionalità italiana, con sede in, capitale sociale interamente versato euro....., codice fiscale/partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ..., numero R.E.A. VR-.... (di seguito, la “Società”);

- le Azioni risultano essere interamente sottoscritte e liberate;

- il Costituente intende costituire a favore del Creditore un pegno sulle Azioni al fine di garantire le Obbligazioni Garantite (come di seguito definite);

- **lo statuto della Società prevede la libera trasferibilità delle azioni /lo statuto della società non esclude la possibilità della costituzione in pegno delle azioni.**

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

1.

2. PEGNO AZIONI

2.1 **Pegno Azioni e suo perfezionamento**

Il Costituente costituisce in pegno le Azioni a favore del Creditore Garantito fino alla concorrenza di euro a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite e si obbliga a compiere direttamente o a far compiere

prontamente tutte le formalità necessarie (girata in garanzia del certificato nominativo ed annotazione sul relativo libro sociale) connesse alla costituzione.

2.2 Estensione del Pegno

(a) Futuri incrementi delle Azioni

Il Costituente si impegna a costituire in pegno in favore del Creditore Garantito ogni incremento delle Azioni in conformità al presente Articolo 2.2 (Estensione del Pegno).

(b) Incremento delle Azioni

In caso di sottoscrizione da parte del Costituente di una partecipazione di capitale della Società a seguito di un aumento di capitale a titolo oneroso, o di incremento della partecipazione a seguito di un aumento gratuito del capitale (l'“Incremento delle Azioni”), il Pegno si estenderà automaticamente all'incremento delle Azioni della Società e ai Diritti Connessi.

2.3 Diritti di Voto e Diritti Amministrativi

I Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi relativi all'Azione ovvero ai Valori Mobiliari Connessi spetteranno al Costituente.

Salvo il verificarsi di una Causa di Escussione, il Costituente conserva ed esercita i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi relativi all'Azione o ai Valori Mobiliari Connessi in maniera tale da non recare pregiudizio alla validità e efficacia del Pegno e da non causare il verificarsi di un Evento Rilevante. Al verificarsi di una Causa di Escussione e per tutto il tempo in cui questo sia in essere, il Creditore Garantito avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi.

Ai fini di quanto previsto nel paragrafo che precede, il Creditore Garantito invierà una comunicazione al Costituente e alla Società informandoli della propria intenzione di esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi e, al ricevimento di tale comunicazione:

(a) il Costituente non potrà più esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi; e

(b) fino a quando il Creditore Garantito non comunichi alla Società e al Costituente che la Causa di Escussione non è più in essere o che il Creditore Garantito non intende più esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi, il Creditore Garantito sarà l'unico soggetto legittimato a esercitare i Diritti di Voto e i Diritti Amministrativi.

2.4 Dividendi

I Dividendi devono essere pagati al Costituente e sono imputati innanzitutto agli interessi quindi al capitale.

3. DICHIARAZIONI E GARANZIE

Il Costituente dichiara e garantisce al Creditore Garantito:

(a) di essere il solo legittimo proprietario delle Azioni, che esse sono libere da ogni Garanzia Reale, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque e sono liberamente trasferibili, fatto salvo il Pegno costituito.

Non sussistono patti parasociali.

4. IMPEGNI DEL COSTITUENTE

Il Costituente si impegna a:

(i) preservare la validità ed efficacia del Pegno e i diritti e le azioni del Creditore Garantito ai sensi del presente Atto; e
(ii) non alterare la proporzione o, comunque, mantenere inalterato il Pegno su una partecipazione che dovrà sempre essere pari ...% del capitale sociale della Società;

(iii) informare prontamente il Creditore Garantito dell'esistenza di qualsiasi pretesa di terzi o di qualsiasi contenzioso avanzato o minacciato per iscritto da terzi in relazione alle Azioni;

(iv) non creare o permettere la creazione di garanzie reali o altri diritti di terzi sulle azioni oggetto del Pegno;

(v) a non intraprendere azioni che possano pregiudicare la validità, l'efficacia o l'escutibilità del Pegno o dei diritti del Creditore Garantito;

(vi) a non cedere le Azioni o i Diritti Connessi se non con il consenso scritto del Creditore Garantito.

5. ESCUSSIONE DEL PEGNO

5.1 Escussione

(a) Al verificarsi di una Causa di Escussione ed in ogni momento successivo alla stessa il Creditore Garantito, trascorsi inutilmente 5 (cinque) giorni dalla data del ricevimento dell'intimazione ad adempiere le Obbligazioni Garantite trasmessa dal Creditore Garantito al Costituente a mezzo Ufficiale Giudiziario o PEC o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, ai sensi dell'articolo 2797, commi 1 e 2, del Codice Civile, avrà il diritto di escutere, in tutto o in parte, il Pegno, salvo ogni altro diritto od azione allo stesso spettante ai sensi di legge;

(b) il termine di 5 (cinque) giorni di cui sopra deroga i maggiori termini previsti dall'articolo 2797 del Codice Civile.

5.2 Vendita dell'Oggetto del Pegno

Salvo quanto disposto dall'articolo 2798 del Codice Civile, le Azioni oggetto del Pegno potranno essere vendute in tutto o in parte, anche in più rate, con o senza incanto, per il tramite di un intermediario autorizzato individuato dal Creditore Garantito ovvero, a discrezione del Creditore Garantito, a mezzo di un Ufficiale Giudiziario o altro soggetto autorizzato.

5.3 Imputazione dell'incasso

Il Creditore Garantito utilizzerà l'incasso di qualsiasi escussione effettuata ai sensi del presente Articolo 5 (Escussione del Pegno) per estinguere le Obbligazioni Garantite fino a concorrenza delle stesse, fermo restando che l'eventuale somma eccedente sarà prontamente corrisposta al Costituente.

6. CANCELLAZIONE DEL PEGNO

Il Pegno sarà cancellato dal Creditore Garantito, a spese e su richiesta del Costituente, in un qualsiasi momento successivo al venir meno delle Obbligazioni Garantite. Il Costituente si obbliga, quindi, a compiere direttamente o a far compiere prontamente tutte le formalità necessarie connesse alla cancellazione del pegno.

SCRITTURA ANNOTAZIONE SU TITOLO

Ai sensi dell'atto di pegno (l'"Atto di Pegno") perfezionato in data odierna per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal Notaio Cristiano Casalini di Verona n. di Rep. – n. di Raccolta tra:

- BANCA X (il Creditore Garantito)

e

- BETA S.r.l. (il Costituente)

le azioni rappresentate dal presente certificato azionario sono costituite in pegno in favore del Creditore Garantito a garanzia dei crediti presenti e/o futuri dello stesso, e dei suoi successori, cessionari ed aventi causa, a titolo universale o particolare, derivanti:

- dal contratto di finanziamento stipulato in data (n. di Rep. Notaio ...),in qualità di banca finanziatrice e banca agente, da una parte, e BETA S.r.l., in qualità di beneficiario, dall'altra parte, per un importo complessivo pari a euro; nonché

- delle altre obbligazioni indicate nella definizione di "Obbligazioni Garantite" di cui all'Atto di Pegno.

Il presente certificato viene consegnato al Creditore Garantito, in qualità di depositario.

I diritti di voto ed il diritto ai dividendi relativi alle azioni costituite in pegno sono disciplinati dall'articolo 9 (*Diritto di voto e dividendi*) dell'Atto di Pegno.

Verona, il

il Presidente del C.d.A. della Società emittente

GIRATA AZIONI IN GARANZIA

Le azioni di cui al presente certificato azionario vengono girate "in garanzia" (pegno) da parte di (il "**Costituente**"), **congiuntamente e pro-indiviso a favore di e (i "**Creditori Garantiti**")** ai sensi di un atto di conferma ed estensione dei diritti di garanzia costituiti ai sensi di un contratto denominato "*Creation of Share Pledge*" (= pegno di azioni) originariamente sottoscritto in data (il "**Contratto di Pegno**") sottoscritto in data tra, *inter alios*,, in qualità di costituente (il "**Costituente**") e **anche in veste di mandatario con rappresentanza degli altri Creditori Garantiti** (come *infra* definiti) (l'"**Atto Confermativo di Pegno**").

Il **Rappresentante Comune**, agendo anche in qualità di custode del presente certificato azionario, ai sensi dell'Articolo 2786 del Codice Civile, è irrevocabilmente legittimato ad:

- (a) annotare, in calce alla presente girata in garanzia, ogni cessione da parte dei Creditori Garantiti delle obbligazioni garantite nonché dei corrispondenti diritti reali di garanzia relativi alle azioni rappresentate dal presente certificato azionario;
- (b) espletare ogni formalità relativa all'escussione del pegno di cui alla presente girata, inclusa la girata delle azioni a favore del terzo acquirente.

Fino al verificarsi di una circostanza definita come "*Enforcement Event*" nel Contratto di Pegno, i diritti di voto nonché il diritto di percepire dividendi restano in capo al sottoscritto costituente.

il Costituente

N. ... Registro girate

Vera ed autentica la firma sopra apposta in mia presenza dal sig., nato a ... il ed ivi residente in via (codice fiscale), cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, in nome e per conto, vece ed interesse della società di nazionalità francese, con sede legale in, registrata presso il Registre du Commerce ed des Sociétés di Parigi al n., giusta procura speciale autenticata dal Notaio di Parigi in data

Verona, nel mio studio in, il giorno

GARANZIA PIGNORATIZIA COSTITUITA A FAVORE DI DUE DIVERSI CREDITORI

La dottrina, pur non avendo affrontato in modo particolarmente approfondito la questione, si è espressa in senso generalmente favorevole. Si è affermato, in particolare, che, qualora vi sia una pluralità di creditori, a favore dei quali sia congiuntamente costituita in pegno la stessa cosa, si realizza una situazione di contitolarità del pegno.

L'affermazione per cui il pegno costituito a favore di più creditori dà luogo ad una forma di contitolarità della garanzia, si riflette sulle modalità di esercizio dei diritti connessi alla partecipazione sociale oggetto di pegno, nonché sulle modalità di escussione dello stesso.

Quanto **all'esercizio dei diritti sociali**, ed in particolare del diritto di voto, deve ritenersi che, qualora non trovi applicazione la deroga convenzionale all'art. 2352 c.c., esso spetti congiuntamente ai creditori pignorati, i quali saranno legittimati ad esercitarlo soltanto in via congiuntiva e per l'intera partecipazione sociale.

Pertanto, appare necessario che i creditori pignorati, per l'esercizio dei diritti sociali loro spettanti, provvedano a **nominare un rappresentante comune e/o sia conferita apposita procura dall'uno all'altro.**

Sebbene, infatti, il Codice richieda espressamente la nomina del rappresentante comune soltanto in caso di comproprietà delle azioni (art. 2347, comma 1, c.c.) e di co-usufrutto (art. 2352, comma 5, c.c.), pare corretto ritenere che, coerentemente con la *ratio* dell'istituto, la nomina si renda necessaria in tutte le ipotesi in cui l'esercizio dei diritti sociali spetti in comune a più soggetti.

Quanto, infine, all'escussione del pegno, dovrà anch'essa avvenire congiuntamente da parte dei creditori pignorati.

CLAUSOLA: *"Y (beneficiario 1, creditore pignorato), con il presente Atto, nomina irrevocabilmente X (beneficiario 2, creditore pignorato), anche nell'interesse di X, quale proprio mandatario con rappresentanza affinché, in suo nome e conto, compia ogni atto necessario od opportuno per la realizzazione degli scopi del presente Atto (ivi incluso tutto quanto relativo o connesso all'escussione del Pegno). X potrà delegare a sua discrezione i poteri qui conferiti."*

PEGNO SU QUOTE S.R.L.

In relazione alle S.r.l. l'art. 2471-bis c.c. detta una disciplina scarna, recando unicamente un rinvio alla disciplina azionaria; l'applicazione dell'art. 2352 c.c. evidentemente non può non richiedere il filtro della compatibilità e, comunque, avviene in un campo caratterizzato da una serie di elementi di differenza rispetto alla S.p.A.: la spettanza ai soci di diritti maggiormente penetranti sulla gestione della società; l'assenza di alcune disposizioni azionarie non richiamate, che non sempre dà luogo ad una lacuna da colmare mediante il ricorso analogico.

In particolare la regola dettata in tema di S.p.A. dall'ultimo comma dell'art. 2352 c.c. (sui diritti "diversi" o "innominati") richiede certamente un adattamento nell'applicazione alle S.r.l. dove i diritti amministrativi non regolati dall'art. 2352 c.c. sono molti e ben più pregnanti (come risulta evidente anche dall'elencazione fatta in precedenza).

- E' ormai pacifica l'opinione che anche gli atti costitutivi di vincoli convenzionali sulle quote - come in primo luogo il pegno e l'usufrutto - debbano essere resi pubblici con le modalità previste dall'art. 2470 c.c..

- Conseguente necessità che la specifica disciplina del diritto di voto pertinente alle quote vincolate (nel caso attribuito ad un delegato del creditore pignorato per materie di ordinaria amministrazione per una durata temporale, per un periodo limitato) vada iscritta con apposita annotazione nella sezione ove risultano iscritti i pegni, "in ossequio al principio di completezza ricostruibile alla luce dell'intera *ratio* del sistema di pubblicità commerciale di cui al Registro delle imprese, principio il quale comporta che siano iscrिवibili, anche in difetto di una espressa previsione normativa, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione".

- Natura giuridica della quota: "posizione contrattuale (non bene mobile, non diritto di credito) o "bene mobile (immateriale) iscritto in pubblico registro" e conseguente applicazione dell'art. 2929-bis c.c. "pignoramento revocatorio".

ESERCITAZIONE SCUOLA NOTARIATO PADOVA 9 GENNAIO 2019

Il signor Ingegnoso, socio unico della start-up innovativa "SUPER 2019 S.r.l.", avendo necessità di ausilio anche finanziario per potenziare la propria attività, intende cedere a tre imprenditori parte della propria quota di partecipazione riservandosi il 25% del capitale sociale.

Il signor Profittevole, che intende acquistare il 55% del capitale sociale ed è pronto a firmare un impegno a finanziare la società con euro 300.000, chiede però ad Ingegnoso, dopo una sommaria *due diligence*, di prestare specifiche garanzie per eventuali sopravvenienze passive non evidenziate nel contratto o nei documenti allegati, con obbligo per il cedente di pagare a prima richiesta un indennizzo di importo pari al 55% dell'ammontare di ciascuna passività emersa, in conseguenza della inesattezza delle dichiarazioni e delle garanzie rilasciate; chiede inoltre ad Ingegnoso di concedere in pegno, per almeno una decina di mesi, la quota che gli rimarrà nella società, a garanzia dell'obbligo di indennizzo di cui sopra (e di qualsiasi costo, spesa, diritto, onorario inerente o connesso all'esercizio dei diritti in relazione ad azioni o procedimenti giudiziari e/o arbitrali promossi contro il costituente, in qualunque tipo di giudizio, ivi inclusi i procedimenti per l'escussione del pegno).

Tutti d'accordo, i quattro si recano dal Notaio Paolo Padovani di Padova per stipulare l'atto (cessione quote e pegno).

Il candidato assume le vesti del Notaio rogante predisponga l'atto richiesto (in particolare sviluppando le clausole usuali o idonee per regolamentare la costituzione/estinzione di pegno su quota) e in parte teorica tratti del pegno su quote di società personali e su partecipazioni in società di capitali, evidenziandone analogie differenze e peculiarità.

2^ STIPULAZIONE: COSTITUZIONE DI PEGNO SU PARTECIPAZIONE

Articolo 1. Oggetto e costituzione del Pegno

Il signor INGEGNOSO (di seguito "Costituente") con la presente Stipulazione (di seguito "Contratto") costituisce irrevocabilmente in Pegno la sua partecipazione di nominali euro - pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale - tale risultante a seguito e per effetto di quanto pattuito nella precedente 1^a Stipulazione - della Società "SUPER 2019 S.r.l." con sede in, capitale sociale interamente versato euro, codice fiscale/partita IVA e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Padova, numero R.E.A. PD-....., iscritta nella sezione speciale in qualità di start up innovativa ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012 conv. in Legge n. 221/2012 (di seguito "Società"), in favore del signor PROFITTEVOLE, che accetta, in accordo a quanto di seguito specificato.

Articolo 2. Crediti garantiti

Il Pegno garantisce, congiuntamente e per l'intero, l'Obbligo di Indennizzo di cui all'art. 5 della precedente 1^a Stipulazione (di seguito "Crediti Garantiti").

Il Pegno garantirà anche qualsiasi costo, spesa, diritto, onorario incorso o connesso all'esercizio dei diritti derivanti dal presente Contratto, in relazione ad azioni o procedimenti giudiziari e/o arbitrali promossi contro il Costituente, in qualunque tipo di giudizio (cognitivo ordinario, sommario, cautelare, esecutivo, fallimentare), ivi inclusi i procedimenti per l'escussione del Pegno.

Articolo 3. Deposito dell'atto di pegno

Il presente Contratto sarà depositato al Registro delle Imprese per la conseguente iscrizione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data odierna.

Articolo 4. Cancellazione dell'iscrizione del pegno

Decorsi 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di costituzione del pegno, ove l'eventuale Obbligo di Indennizzo sia assolto, il signor PROFITTEVOLE assentirà alla cancellazione del Pegno con atto da depositarsi presso il competente Registro delle Imprese.

Articolo 5. Diritto agli utili – esercizio del diritto di voto – ulteriori diritti amministrativi e sociali

Per tutta la durata del Pegno il Costituente avrà diritto di percepire gli utili.

Senza pregiudizio per le altre disposizioni previste nel presente Contratto, i diritti di voto e gli ulteriori diritti amministrativi spetteranno al Costituente per tutta la durata del presente Contratto.

Articolo 6. Escussione – vendita delle quote oggetto di pegno – mandato con rappresentanza – imputazione dei proventi

Le Parti convengono che, in caso di mancato pagamento da parte del Costituente dei Crediti Garantiti entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta ricevuta in tale senso (di seguito, la "Causa di Escussione"), il signor PROFITTEVOLE fatto salvo ogni altro diritto od azione allo stesso spettante, avrà facoltà di far vendere la quota oggetto del Pegno o parte di essa. Prima di procedere alla vendita PROFITTEVOLE procederà a intimare, a mezzo di ufficiale giudiziario, il Costituente a soddisfare i Crediti Garantiti, avvertendo che, in mancanza, procederà alla vendita della quota oggetto del Pegno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2797, commi 1 e 2, Cod. Civ.

Le Parti convengono che, senza pregiudizio ai diritti di cui all'art. 2798 Cod. Civ., in mancanza di integrale soddisfazione dei Crediti Garantiti, una volta decorso il termine di 5 (cinque) giorni di cui all'art. 2797, comma 2, Cod. Civ., la quota oggetto del Pegno potrà essere venduta, in tutto o in parte, anche in più soluzioni, con o senza incanto, a mezzo di ufficiale giudiziario, ovvero a mezzo di intermediario finanziario autorizzato individuato da PROFITTEVOLE, ovvero a mezzo di altra persona autorizzata. La quota oggetto del Pegno potrà essere altresì venduta con modalità alternative, ivi compresa la trattativa privata, così come sarà direttamente individuata da PROFITTEVOLE.

PROFITTEVOLE si riserva la facoltà di non accettare offerte di acquisto ritenute, sulla base di un prudente apprezzamento, non convenienti.

Fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, il Costituente con il presente Contratto nomina irrevocabilmente PROFITTEVOLE, che accetta, ai sensi dell'articolo 1723, comma 2, Cod. Civ., mandatario con rappresentanza, avente il potere e la facoltà di perfezionare ogni atto o altra formalità necessari per cedere a terzi, in nome e per conto del Costituente stesso, la quota oggetto del Pegno, o parte di essa, nel caso di escussione del Pegno.

Le somme incassate da PROFITTEVOLE in conseguenza della vendita verranno imputate:

- al rimborso di tutti i costi documentati, incluse le eventuali imposte, in cui PROFITTEVOLE sia incorso nell'escussione del Pegno;

- al pagamento di ogni altro Credito Garantito dal Pegno avente titolo negli accordi intercorsi tra le Parti.

Le somme derivanti dall'escussione del Pegno che dovessero residuare a seguito della soddisfazione dei Crediti Garantiti saranno prontamente corrisposte al Costituente.

Articolo 7. Modalità alternative di escussione del Pegno

È fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione della quota oggetto del Pegno prevista dalla legge, inclusa, senza limitazione, la possibilità da parte di PROFITTEVOLE di domandare l'assegnazione in pagamento della quota oggetto del Pegno, ai sensi dell'art. 2798 Cod. Civ.

Articolo 8. Disposizioni generali

Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente Contratto, ovvero al Pegno con esso costituito, ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, non produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto da entrambe le Parti.

Il presente Contratto sostituisce qualsivoglia accordo convenuto precedentemente tra le Parti ed è regolato e disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni vigenti previste dal Codice Civile, dalle leggi speciali e dagli usi in quanto applicabili.

Spese, tasse, imposte ed onorari delle precedenti 1[^] e 2[^] Stipulazione si convengono a carico del signor PROFITTEVOLE. Agli effetti fiscali si dichiara che tra le Parti non sussiste alcun rapporto quale indicato o richiamato dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro).

Le suindicate cessioni sono soggette ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986.

La costituzione di pegno è soggetta a registrazione con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di garanzia rilasciata dal Costituente per debito proprio.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ...

ATTO COSTITUTIVO DI PEGNO DI QUOTA DI S.R.L. A GARANZIA DI FINANZIAMENTO BANCARIO PER IMPIANTO BIOGAS

PREMESSO CHE:

(A) La Società ha completato un progetto (il **Progetto**) per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto avente una potenza di ... KW per la produzione di energia termoelettrica attraverso la combustione di biogas da fermentazione anaerobica di biomasse di origine vegetale nel Comune di (di seguito, l'**Impianto**) e che a copertura di quota parte dei costi relativi al predetto Progetto nonché all'acquisto della dotazione di biomasse la Società ha concluso in data odierna un contratto di finanziamento;

(B) in particolare, la Società ha stipulato con....., con atto a mio ministero in data odierna n. di Rep. - n. di Racc., in corso di registrazione e di iscrizione, un contratto (di seguito il "**Contratto di Finanziamento**") in forza del quale detta Banca Finanziatrice ha concesso alla Società in relazione al Progetto un finanziamento ipotecario a medio-lungo termine (il "**Finanziamento**") dell'importo massimo complessivo di euro suddiviso in:

i) una linea di credito fino ad un ammontare massimo di euro da erogare mediante l'utilizzo della provvista messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti (di seguito definita la "**Linea Base con Fondi CDP**")

ii) una linea di credito fino ad un ammontare massimo di euro da erogare mediante l'utilizzo di fondi della Banca Finanziatrice (di seguito definita la "**Linea Biomasse**").

I termini e le condizioni principali del Contratto di Finanziamento sono indicati nella scheda qui unita quale **Allegato "A"** (Principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento);

(C) il Datore di Pegno è titolare del 100% (cento per cento) del capitale della Società di complessivi nominali euro 200.000 (duecentomila);

(D) il Finanziamento è stato concesso sulla base dell'assunto che, a garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti in capo alla Società dal Contratto di Finanziamento e dai Documenti Finanziari, *inter alia*, il Datore di Pegno costituisca a favore della Banca Finanziatrice, e mantenga costituito, un pegno sulla quota di partecipazione sociale nella predetta società (la **quota**), secondo i termini e le condizioni di cui al presente atto di pegno (l'**Atto di Pegno**);

(E) tutte le operazioni di credito in cui si articola il Finanziamento, che è stato concluso in Italia, hanno una durata superiore ai 18 (diciotto) mesi e un giorno e beneficiano, unitamente alle garanzie relative al Finanziamento tra cui il presente Atto di Pegno, rispettivamente: i) la Linea Base su Fondi CDP dell'esenzione da tutte le imposte, tasse e tributi in quanto l'erogazione verrà effettuata mediante l'utilizzo della provvista della Cassa Depositi e Prestiti; ii) la Linea Biomasse delle agevolazioni fiscali in materia di imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni, in forza della specifica opzione per il regime dell'imposta sostitutiva esercitata dalle Parti nel Contratto di Finanziamento.

(F) la Società Costituita in Pegno interviene al presente Atto di Pegno per adesione ed impegno al rispetto di determinati obblighi qui previsti a suo carico quale Società Costituita in Pegno;

(G) il Datore di Pegno intende concedere in pegno a favore del Creditore Garantito la sopra indicata quota del capitale della Società a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti in capo alla Società dal Contratto di Finanziamento e dai Documenti Finanziari (Obbligazioni Garantite, come *infra* definite).

TUTTO CIÒ PREMESSO

convengono e stipulano quanto segue:

1. DEFINIZIONI

...

2. PEGNO

2.1 Costituzione del Pegno

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2784 e 2471-*bis* del Codice Civile il Datore di Pegno costituisce irrevocabilmente in pegno a favore del Creditore Garantito, che accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, la propria Quota ed i relativi Diritti Connessi, che complessivamente rappresentano il 100% (cento per cento) del capitale sociale della Società Costituita in Pegno.

2.2 Estensione del Pegno

a) Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 6 (Impegni del Datore di Pegno e della Società) e 7 (Diritti di Voto, Diritti Amministrativi e Diritti Connessi), il Pegno si estenderà, senza necessità di sottoscrivere alcun atto o porre in essere alcuna formalità:

i) ad ogni futura variazione del valore di ciascuna Quota conseguente ad aumenti del capitale della Società a titolo gratuito o a titolo oneroso, sia secondo le modalità cui all'articolo 2481-*bis* del Codice Civile sia ai sensi dell'articolo 2481-*ter* del Codice Civile, ovvero a seguito di ricostituzione del capitale della Società a fronte di riduzione del capitale sociale per perdite o altrimenti;

ii) a tutti i diritti a contenuto patrimoniale inerenti e/o accessori alle ulteriori quote di cui alla lettera (i) che precede e, in relazione a ciascuna Quota, quelli che dovessero nel frattempo venire ad esistenza;

iii) a tutte le azioni, gli altri strumenti partecipativi o di altra natura ovvero ai proventi che venissero attribuiti al Datore di Pegno in cambio o in relazione a ciascuna Quota in caso di liquidazione, fusione, scissione o altra trasformazione della Società posta in essere anche in violazione del presente Atto di Pegno; e

iv) a tutti i proventi relativi alle Quote inclusi a titolo esemplificativo i proventi rivenienti: (a) dalla dismissione della quota non interamente liberata ai sensi dell'articolo 2466, comma 2, del Codice Civile ovvero (b) dalla vendita anticipata di qualsiasi Quota a norma dell'articolo 2795 del Codice Civile.

b) In tutti i casi di estensione del Pegno ai sensi del presente articolo 2.2 (Estensione del Pegno), il Datore di Pegno si impegna ad intraprendere ogni e qualsiasi azione necessaria per garantirne l'opponibilità nei confronti dei terzi e della Società, oltre che a sottoscrivere prontamente un atto ricognitivo di pegno, dai contenuti simili a quelli del presente Atto di Pegno, avente per oggetto i diritti interessati da detta estensione. Inoltre, in tali casi, il Datore di Pegno autorizza irrevocabilmente sin d'ora la Società Costituita in Pegno, che ne prende atto e a sua volta si impegna:

i) a far sì che, immediatamente dopo la sottoscrizione del suddetto atto ricognitivo di pegno, così come risultante dalle estensioni sopra indicate, tale atto sia depositato ai sensi dell'articolo 2470, secondo comma, del Codice Civile, presso il competente ufficio del Registro delle Imprese e sia consegnata prontamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dall'avvenuto deposito, al Creditore Garantito prova scritta dell'avvenuta iscrizione dell'estensione del Pegno presso il competente Registro delle Imprese;

ii) a compiere ogni altra formalità che possa essere richiesta dalla Banca Finanziatrice al fine di rendere l'estensione del Pegno pienamente valida, efficace ed opponibile *erga omnes* (ivi inclusa, senza limitazione, qualsiasi annotazione e/o iscrizione nel libro soci della Società che si renda di volta in volta necessaria).

c) I diritti di pegno sulle quote risultanti dagli eventuali aumenti di capitale della Società, o sugli strumenti partecipativi o proventi derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo 2.2 (Estensione del Pegno), dovranno considerarsi ugualmente costituiti in garanzia in forza del presente Atto di Pegno ed alla medesima data dello stesso e saranno soggetti alle medesime disposizioni qui contenute.

3. OBBLIGAZIONI GARANTITE ED ESTINZIONE DEL PEGNO

3.1 Obbligazioni Garantite

Il Pegno è costituito a garanzia del completo, corretto e puntuale adempimento di ciascuna e tutte le Obbligazioni Garantite.

3.2 Conservazione della Garanzia

Le Parti convengono sin d'ora che sino alla sua estinzione, in conformità a quanto previsto all'articolo 3.3 (Estinzione del Pegno) che segue, il Pegno:

i) conserverà inalterata la propria efficacia nella sua integralità sino al completo, corretto ed irrevocabile adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, e ciò indipendentemente dalla eventuale modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale del Contratto di Finanziamento;

ii) non potrà essere considerato oggetto di rinuncia qualora la Società e/o terzi per proprio conto provvedano a rimborsi parziali o anticipati ai sensi del Contratto di Finanziamento o il Creditore Garantito conceda la remissione totale o parziale delle Obbligazioni Garantite o dei Crediti Garantiti, ovvero il Contratto di Finanziamento sia oggetto di modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale; e

iii) sarà aggiuntivo e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Creditore Garantito possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite o dei Crediti Garantiti.

3.3 Estinzione del Pegno

(a) Il Creditore Garantito si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a liberare il Pegno a semplice richiesta e spese del Datore di Pegno, a richiesta e spese del Datore di Pegno, una volta decorso il Periodo di Efficacia, a condizione che le Obbligazioni Garantite siano state integralmente, irrevocabilmente ed incondizionatamente soddisfatte.

(b) Ai fini di quanto sopra, la Banca Finanziatrice si impegna sin d'ora a porre in essere quanto necessario per la cancellazione del Pegno e delle garanzie pignoratorie costituite ai sensi del presente Atto, restando inteso che qualsiasi costo e/o spesa e/o imposta connessi alla liberazione del vincolo pignoratorio resterà integralmente a carico del Datore di Pegno.

4. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

4.1 Deposito dell'Atto di Pegno

Il Datore di Pegno si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, a fare sì che, immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Atto di Pegno, il medesimo atto sia depositato ai sensi dell'articolo 2470, secondo comma, del Codice Civile, presso il competente ufficio del Registro delle Imprese e sia consegnata prontamente, e

comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data del deposito, alla Banca Finanziatrice prova scritta dell'avvenuta iscrizione del Pegno presso il competente Registro delle Imprese e dell'assenza di altri pegni precedentemente iscritti e non cancellati, fatta eccezione per quelli concessi alla medesima Banca Finanziatrice.

4.2 Iscrizione nel libro soci

a) Il Datore di Pegno e la Società si impegnano, il primo anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del Codice Civile, a fare sì che un amministratore della Società provveda, immediatamente dopo il deposito di cui al precedente articolo 4.1 (Deposito dell'Atto di Pegno), all'annotazione del Pegno nel libro soci della Società secondo il testo qui unito quale Allegato "B" (Modello di annotazione a libro soci), con consegna alla Banca Finanziatrice entro e non oltre 15 giorni dalla data del Deposito dell'Atto di Pegno di estratto notarile delle pagine dello stesso.

b) Le Parti convengono che il libro soci della Società resti depositato in custodia presso il Notaio rogante il presente Atto di Pegno fino all'avvenuto adempimento di tutte le formalità di cui al precedente articolo 4.1 (Deposito dell'Atto di Pegno) ed al presente articolo 4.2 (Iscrizione nel libro soci).

c) In caso di inadempimento, anche parziale, da parte del Datore di Pegno a quanto sopra previsto, il Datore di Pegno stesso, sin d'ora, con il presente Atto di Pegno nomina irrevocabilmente la Banca Finanziatrice, che accetta, ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, Codice Civile, quale proprio mandatario con rappresentanza e procuratore speciale avente il potere e la facoltà di eseguire, o fare eseguire in nome o per conto del Datore di Pegno ed a spese dello stesso, gli adempimenti di cui al presente articolo 4 (Perfezionamento del Pegno).

5. DICHIARAZIONI E GARANZIE

...

6. IMPEGNI DEL DATORE DI PEGNO

...

7. DIVIDENDI E DIRITTI DI VOTO E DIRITTI AMMINISTRATIVI

7.1 Dividendi

a) Il Datore di Pegno prende atto ed accetta che, ai sensi del Contratto di Finanziamento nonché dell'Accordo di Capitalizzazione sottoscritto in data odierna n. 12.396 di mio Rep. Aut., in corso di registrazione, la Società si è impegnata a non distribuire utili o riserve relativamente alle Quote o ai relativi eventuali incrementi delle stesse, fatto salvo ove diversamente previsto nello stesso Contratto di Finanziamento e nell'Accordo di Capitalizzazione.

b) Fermo ed impregiudicato quanto stabilito alla precedente lettera (a) ed alla successiva lettera (c), il diritto di riscuotere i frutti relativi alle Quote (in qualunque forma distribuiti ed indipendentemente dall'esercizio sociale a cui si riferiscono e dal momento in cui la Società ne ha deliberato la distribuzione), i profitti, i dividendi, gli acconti sui dividendi e le distribuzioni di riserve (incluse, a fini meramente esemplificativi, le riserve da sovrapprezzo) spetterà al Datore di Pegno.

(c) Qualora si verifichi un Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 12 (*Eventi Rilevanti - Decadenza dal beneficio del termine, Risoluzione del Contratto di Finanziamento e Recesso*) del Contratto di Finanziamento e per tutto il periodo in cui tale Evento Rilevante perduri, il Creditore Pignoratizio avrà la facoltà di comunicare al Datore di Pegno ed alla Società (la **Comunicazione di Default**) che il Datore di Pegno deve intendersi temporaneamente decaduto dalla facoltà di riscuotere i dividendi ed il Creditore Pignoratizio avrà il diritto di percepire tutti i dividendi, anche se già deliberati, effettivamente versati dalla Società dopo l'invio della suddetta Comunicazione di Default. Resta inteso che le somme eventualmente incassate dal Creditore Pignoratizio saranno imputate, ai sensi dell'articolo 2791 del Codice Civile, a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite derivanti dal Contratto di Finanziamento.

7.2 Diritti di voto e diritti amministrativi

(a) Il Datore di Pegno ed il Creditore Pignoratizio convengono, e la Società ne prende atto, che, salvo quanto previsto alla successiva lettera (b), i Diritti di Voto - relativi alle Quote e agli eventuali relativi incrementi di Quote - ed i correlati Diritti Amministrativi spetteranno al Datore di Pegno.

(b) Nell'ipotesi in cui si verifichi un Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 12 (*Eventi Rilevanti - Decadenza dal beneficio del termine, Risoluzione del Contratto di finanziamento e Recesso*) del Contratto di Finanziamento e per tutta la durata dello stesso, il Creditore Pignoratizio avrà la facoltà di comunicare al Datore di Pegno ed alla Società (la **Comunicazione di Default**) che il Datore di Pegno deve intendersi decaduto dalla facoltà di esercitare i Diritti di Voto ed i relativi Diritti Amministrativi e l'esercizio dei Diritti di Voto e dei Diritti Amministrativi spetterà esclusivamente al Creditore Pignoratizio.

(c) I Diritti di Voto ed i Diritti Amministrativi spettanti al Creditore Pignoratizio ai sensi del paragrafo (b) che precede saranno esercitati dallo stesso Creditore Pignoratizio, nel rispetto della buona gestione aziendale e non in pregiudizio della Società. Quanto sopra, salvo eventuale rinuncia scritta da parte dello stesso da comunicarsi al Datore di Pegno ed alla Società entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento (i) della comunicazione di cui all'articolo 2479-bis del Codice Civile relativa alla convocazione dell'assemblea, o (ii) della comunicazione relativa all'adozione delle decisioni di cui al comma primo dell'articolo 2479 del Codice Civile.

(d) Successivamente alla cessazione dell'Evento Rilevante, ovvero allorquando la Banca Finanziatrice manifesti la volontà di voler rinunciare ad avvalersi dei diritti contrattuali derivanti dal Contratto di Finanziamento a seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, i Diritti di Voto, i Diritti Amministrativi e gli eventuali diritti ai dividendi ed alle altre distribuzioni di cui al precedente art. 7.1, in relazione alle Quote, torneranno ad essere esercitabili dal Datore di Pegno alle medesime condizioni alle quali tali diritti erano esercitabili dal Datore di Pegno stesso prima del verificarsi dell'Evento Rilevante ai sensi del presente Atto. Resta inteso che nel caso di esercizio, da parte della Banca Finanziatrice nonché Creditore Pignoratizio dei diritti contrattuali di cui all'articolo 12 (*Eventi Rilevanti - Decadenza dal beneficio del*

termine, Risoluzione del Contratto di Finanziamento e Recesso) del Contratto di Finanziamento, ovvero di compimento di alcun atto finalizzato all'escussione del Pegno, i Diritti di voto, i Diritti Amministrativi e gli eventuali diritti ai dividendi ed alle altre distribuzioni relative alle Quote dovranno ritenersi definitivamente ed irrevocabilmente attribuiti al Creditore Garantito fino all'integrale soddisfacimento delle sue ragioni di credito verso la Società.

7.3 Impegno della Società

La Società prende atto, ed accetta, tutto quanto previsto dal presente articolo 7 (Diritto di Voto, Diritti Amministrativi) ai fini della legittimazione all'eventuale riscossione dei Dividendi - in caso di deroga a quanto previsto dal precedente art. 7.1.a) - nonché all'esercizio del Diritto di Voto e dei Diritti Amministrativi relativi alle Quote costituite in Pegno ai sensi del presente Atto di Pegno.

7.4 Rinuncia ad azioni

Il Datore di Pegno accetta che non potrà sollevare eccezioni, opposizioni o difese, inclusa la richiesta di provvedimenti giudiziali cautelari o emessi in via d'urgenza, riguardanti:

a) la facoltà del Creditore Garantito di esercitare il diritto al voto in assemblea ed il diritto ai dividendi, come sopra previsto,

b) le modalità di esercizio dei diritti di voto,

se non per il caso di dolo o colpa grave da parte del Creditore Garantito, ogni altra azione dovendosi intendere rinunciata e di conseguenza preclusa.

8. AUMENTI DI CAPITALE

8.1 Nel caso di aumento di capitale sociale della Società, sia gratuito che a pagamento, il Pegno costituito sulle Quote si intende sin d'ora esteso alle Quote di spettanza del Datore di Pegno a seguito di assegnazione gratuita o così come risultante dalla sottoscrizione di tale aumento di capitale.

8.2 Il Datore di Pegno si impegna in ogni caso a sottoscrivere integralmente tali aumenti di capitale a pagamento autorizzati dall'atto costitutivo o deliberati dall'assemblea della Società. Senza pregiudizio a quanto stabilito dall'articolo 6 (Impegni del Datore di Pegno) in merito alla fusione o scissione della Società, e senza pregiudizio per la responsabilità del Datore di Pegno per la violazione di tali impegni, in caso di fusione della Società con altra società ovvero in caso di scissione o trasformazione, i diritti di pegno costituiti ai sensi del presente Contratto si intendono sin d'ora estesi (i) alle quote o azioni che saranno assegnate al Datore di Pegno, a seguito della fusione, da tale altra società, sia essa nuova società ovvero società incorporante, in cambio delle Quote, (ii) alle quote od azioni della società beneficiaria della scissione e/o trasformazione che saranno assegnate al Datore di Pegno.

8.3 Il Datore di Pegno si impegna ad espletare tempestivamente gli adempimenti necessari, ai sensi di legge, ai fini del perfezionamento del Pegno anche in relazione alle quote o azioni assegnate al Datore di Pegno a seguito di trasformazione o fusione.

8.4 I diritti di pegno sulle quote di spettanza del Datore di Pegno risultanti dagli eventuali aumenti di capitale della Società ovvero da altre operazioni sul capitale, secondo quanto previsto ai paragrafi che precedono, dovranno considerarsi i medesimi diritti di pegno costituiti in forza del presente Contratto ed alla medesima data dello stesso, e saranno soggetti alle medesime disposizioni qui contenute.

8.5 I costi derivanti dagli impegni di cui al presente articolo saranno a carico del Datore di Pegno.

9. MODIFICHE

...

10. ESCUSSIONE DEL PEGNO

...

11. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

...

12. DISPOSIZIONI GENERALI

...

13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

...

14. COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

...

15. CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI

...

16. TRASPARENZA BANCARIA

...

17. TASSE, IMPOSTE E SPESE

...

ATTO COSTITUTIVO DI PEGNO SU QUOTA DI "BETA S.R.L." A GARANZIA DI "DEBITO GENERICO"

PREMESSO CHE:

- il signor è titolare di una quota di nominali euro, pari al % del capitale sociale della società a responsabilità limitata "BETA S.r.l.", società costituita in Italia, di nazionalità italiana, con sede in, capitale sociale interamente

versato euro...., codice fiscale/partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ..., numero R.E.A. VR-..... (di seguito, la “Società”);

- il signor risulta essere debitore nei confronti del signor, in forza di (descrizione analitica della fonte dell’obbligazione), della somma complessiva di euro

- in ragione di tale debito, il signor intende costituire idonea garanzia per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio e, a tal fine, ha manifestato l’intenzione di costituire in pegno, ai sensi dell’art. 2471-*bis* del Codice Civile, in favore del suo creditore, la suindicata quota di partecipazione nella predetta Società;

- l’atto costitutivo e le norme relative al funzionamento della Società “BETA S.r.l.” non prevedono divieti e limiti alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote sociali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - ASSENSO

Il signor (socio Costituente), a garanzia del debito meglio descritto in premessa, costituisce in pegno, a favore del signor (creditore pignoratizio), la propria quota di partecipazione al capitale sociale della società “BETA S.r.l.”, pari a nominali euro, rappresentativi del % del capitale sociale.

Il pegno viene costituito per euro e garantisce il debito innanzi citato per capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio anche se derivante da eventuali rinnovi, proroghe, aumenti o diminuzioni del credito stesso.

ARTICOLO 2 - GARANZIE

Il Costituente garantisce che la quota costituita in pegno è di sua esclusiva titolarità, libera da vincoli, diritti reali ed ogni altro peso comunque pregiudizievole.

L’eventuale insorgenza di vincoli, nonché di qualsiasi contestazione da chiunque sollevata in relazione alla detta quota costituita in pegno e/o al rapporto che vi ha dato origine sarà immediatamente comunicata al creditore pignoratizio.

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO

A) FRUTTI

Dividendi, utili, premi in natura o in danaro, interessi e quant’altro possa derivare dalla quota spettano al creditore pignoratizio.

Oppure:

In deroga a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 2471-*bis* e 2352 del Codice Civile, le parti convengono che dividendi, utili, premi in natura o in danaro, interessi e quant’altro possa derivare dalla quota spettino al socio Costituente.

B) DIRITTO DI VOTO

Il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio.

Oppure:

In deroga a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 2471-*bis* e 2352 del Codice Civile, le parti convengono che il diritto di voto spetta al socio Costituente.

Eventualmente:

Tuttavia, nell’ipotesi in cui il socio non adempia al suo debito, il creditore pignoratizio potrà avocare a sé anche il diritto di voto.

C) DIRITTO AL CONTROLLO SULLA GESTIONE

Il creditore pignoratizio, al fine di garantire la conservazione della quota costituita in pegno, potrà richiedere agli amministratori notizie relative allo svolgimento degli affari sociali, consultare i documenti relativi all’amministrazione ed ottenere il rendiconto degli affari sociali.

Al creditore pignoratizio compete, disgiuntamente dal socio Costituente, la facoltà di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne le risultanze consultando i libri sociali e gli altri documenti della società.

D) DIRITTI PARTICOLARI RICONOSCIUTI AL SOCIO GARANTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2468 C. C.

Ove l’atto costitutivo della società riconosca, ai sensi dell’art. 2468 c.c., diritti particolari al socio Costituente, tali diritti spettano al creditore pignoratizio soltanto nel caso in cui essi, per il loro contenuto, siano funzionali ai diritti che al medesimo creditore vengono riconosciuti ai sensi del combinato disposto degli artt. 2352 e 2471-*bis* del Codice Civile.

In particolare, a titolo esemplificativo, spettano al creditore pignoratizio il particolare diritto agli utili o il particolare diritto alla nomina degli amministratori. Restano, invece, in capo al socio Costituente il particolare diritto ad amministrare la società ovvero il particolare diritto ad esprimere il proprio gradimento individuale in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali.

E) AUMENTO DEL CAPITALE

Nel caso in cui la Società “BETA S.r.l.” deliberi un aumento di capitale a pagamento, il socio Costituente deve darne prontamente avviso al creditore pignoratizio e deve versare nelle casse sociali le somme necessarie per l’esercizio dell’eventuale diritto di sottoscrizione spettantegli, almeno tre giorni prima della scadenza del termine di sottoscrizione previsto nella delibera.

Qualora le suddette somme non fossero versate tempestivamente, oppure qualora il socio Costituente non fornisca al creditore pignoratizio la prova dell’avvenuto esercizio del diritto di sottoscrizione, il socio Costituente incarica espressamente il creditore pignoratizio a vendere, per conto proprio, tale diritto di sottoscrizione.

Eventualmente: Le parti convengono che il pegno si estenda al maggior valore della quota.

Nell'ipotesi di aumento del capitale a titolo gratuito il pegno si estenderà al corrispondente incremento della quota societaria, così come prescrive il combinato disposto degli artt. 2471-*bis* e 2352, terzo comma, del Codice Civile.

F) DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA E DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso spetta al socio Costituente.

Il diritto alla liquidazione della quota costituita in pegno spetta al socio Costituente, nonché al creditore pignoratizio, con espressa previsione che il pegno si trasferisca sulla somma liquidata.

G) VENDITA DELLA QUOTA

In caso di insolvenza e dopo che siano decorsi inutilmente giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento comunicata con lettera raccomandata al socio debitore, senz'altra formalità, il creditore pignoratizio potrà vendere, immediatamente e senza necessità di osservare le forme di cui all'art. 2797 Cod. Civ., la quota costituita in pegno, sia direttamente che tramite intermediario autorizzato. L'importo ricavato sarà utilizzato per il soddisfacimento dei diritti del creditore pignoratizio, salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione da parte dello stesso per il recupero di ogni eventuale credito residuo.

Inoltre, il creditore pignoratizio, potrà domandare al Giudice che la quota gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito residuo, secondo la stima da farsi con perizia da parte di tecnico nominato dal Presidente del Tribunale di

H) DIMINUIZIONE DELLA GARANZIA

In caso di diminuzione della garanzia, il creditore pignoratizio ha diritto di chiedere una ulteriore garanzia su altri beni e, in mancanza, l'immediato pagamento del credito ai sensi dell'art. 2743 del Codice Civile.

I) ROTATIVITÀ

Le parti convengono espressamente che la quota costituita in pegno potrà essere sostituita parzialmente o completamente da altre partecipazioni societarie o da altri strumenti finanziari senza che ciò comporti novazione della presente costituzione di garanzia, a condizione che le sostituzioni risultino da atti scritti aventi data certa, che avvenga la consegna del bene oggetto di garanzia e che lo stesso abbia un valore non superiore a quello sostituito.

L) TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE.

Per effetto del "patto di rotatività" di cui al precedente punto H), in tutti i casi di trasformazione della Società "BETA S.r.l." in altra società, ovvero fusione, la garanzia pignoratizia si trasferirà sulle quote e/o azioni che saranno assegnate al signor socio Costituente.

In caso di scissione della Società "BETA S.r.l.", il vincolo si estenderà alle azioni o quote assegnate al socio Costituente. In tutte le predette ipotesi il socio trasmetterà al creditore pignoratizio copia dei verbali delle assemblee di "BETA S.r.l." entro giorni successivi alle relative adunanze.

M) ESCUSSIONE ED ESTINZIONE

Il signor sin d'ora rinuncia ad esercitare ogni diritto di regresso o di surroga derivante dall'escussione del pegno o dai pagamenti dallo stesso effettuati in pregiudizio di ogni ragione di credito che il creditore garantito possa vantare a qualsiasi titolo, anche successivo.

In dipendenza dell'estinzione del finanziamento in linea capitale, interessi e spese, resta inteso che il creditore garantito si obbliga sin d'ora a rinunciare al presente pegno, nelle forme di legge.

ARTICOLO 4 - PUBBLICITÀ

La costituzione di pegno verrà iscritta, a cura di me notaio, nel Registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede la società e verrà, altresì, annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro soci ove messo in uso.

ARTICOLO 5 - FORO COMPETENTE

Per le controversie nascenti dal presente atto o comunque connesse o dipendenti da esso, sarà competente il Foro di

ARTICOLO 6 - SPESE

Le spese del presente atto sono a carico del socio Costituente.

Il presente atto costitutivo di pegno è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, essendo la garanzia prestata dalla parte finanziata per un debito proprio.

ATTO COSTITUTIVO DI PEGNO SU QUOTA DI "BETA S.R.L." A GARANZIA DI "FINANZIAMENTO BANCARIO"

PREMESSO CHE:

- il signor (di seguito "**Costituente**" o "**Datore di Pegno**" o "**Garante**") è titolare di una quota di nominali euro, pari al % del capitale sociale della società a responsabilità limitata "BETA S.r.l.", società costituita in Italia, di nazionalità italiana, con sede in, capitale sociale interamente versato euro...., codice fiscale/partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ..., numero R.E.A. VR-..... (di seguito, la "Società");
- ... (di seguito "**Banca**") ha concesso al Garante il finanziamento n. di euro a tasso variabile, da rimborsarsi in n. rate mensili scadenti la prima il e l'ultima il
- il perfezionamento di detto finanziamento è subordinato all'acquisizione di pegno sulla quota del Garante nella Società;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Il signor costituisce in pegno a favore di, che come sopra rappresentata accetta, la propria partecipazione sociale di nominali euro (di seguito "**Titolo**") nella Società, frutti compresi, per l'intero suo valore, contabilizzata a nome del Costituente nel deposito titoli a garanzia n. presso la Banca, a garanzia dell'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione di finanziamento.

Alla Banca, ai sensi dell'art. 2352 del Codice Civile e in parziale deroga del medesimo e delle condizioni generali di cui infra, spetta il diritto di voto solo sulle decisioni riservate ai soci ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, n. 4 del Codice Civile, riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo; al Costituente spetta il diritto di voto su tutte le altre decisioni riservate soci.

Sul Titolo oggetto della garanzia, nonché sugli altri titoli che pervenissero al Costituente in sostituzione o integrazione dell'oggetto del presente pegno, il Costituente conferisce alla Banca mandato irrevocabile, anche nel suo interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma, del Codice Civile, a compiere ogni formalità necessaria per l'acquisizione, l'estensione, il trasferimento e la realizzazione della garanzia, e ad agire in nome e per conto del Costituente, qualora la Banca venisse nella determinazione di avvalersi del diritto di pegno per il soddisfacimento delle ragioni di credito garantite, come specificato nel presente atto.

Il Costituente attesta e conferma che la partecipazione è di sua esclusiva proprietà, non sottoposta a vincolo alcuno e interamente liberata.

La presente costituzione di pegno e altresì regolata dalle "condizioni generali per il contratto di pegno su titoli e valori", che al presente atto si allegano sotto la lettera "**B**" unitamente al documento di sintesi allegato.

In considerazione della natura complementare del presente Atto al Contratto di Finanziamento, il Contratto di Finanziamento medesimo e le relative formalità beneficiano dell'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, per effetto dell'opzione esercitata nel Contratto di Finanziamento per il regime dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, come successivamente integrato e modificato.

§ § §

Ipotesi interessante, ma più articolata, invece è rappresentata dalla **concessione in pegno di quota di partecipazione a società di gestione di FARMACIE** (in cui fra l'altro: a) il capitale della società può essere posseduto da persone fisiche, o giuridiche, con le limitazioni stabilite dalle incompatibilità previste dalla legge, b) la direzione deve essere affidata ad un farmacista anche se non socio, c) la società di gestione di farmacie non può controllare direttamente o indirettamente più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma).

Ci si chiede, ad esempio, se la costituzione in pegno sia sottoposta ai limiti sussistenti per la titolarità e/o circolazione della quota.

Sembra possibile ritenere che tale forma di garanzia sia del tutto libera e svincolata poiché evidentemente non comporta in sé stessa trasferimento, ma potrebbe esserne soltanto la causa, eventuale, in fase esecutiva. Sarà in quella sede, invece, che occorrerà verificare se la partecipazione all'incanto possa essere libera ovvero limitata ai soggetti in possesso dei requisiti di legge.

Al fine di evitare abusi o aggiramenti della norma poi sarà opportuno che l'atto di concessione in garanzia preveda che durante il periodo della garanzia, i diritti amministrativi e in particolare il diritto di voto restino in capo al socio debitore, al fine di non consentire al creditore eventualmente soggetto ad incompatibilità di controllare di fatto la società, vanificando l'intento del legislatore di mantenere sotto l'ambito di una competenza strettamente professionale la gestione delle farmacie.

In entrambi i casi, cioè sia di mancato rispetto dei limiti per la partecipazione alla società, sia di mancata regolamentazione di esercizio dei diritti amministrativi, lo statuto potrà poi prevedere cause di esclusione del socio in maniera da tutelare la società dalla sanzione della perdita della titolarità di gestione della farmacia.

LA FISCALITA' DEL PEGNO

Art. 6 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986

Imposta in misura fissa (euro 200) nel caso di pegno concesso dal soggetto debitore

Imposta in misura proporzionale (aliquota 0,50%) nel caso di pegno concesso da terzi

La **base imponibile** (art. 43 comma 1 lett. F9 del D.P.R. n. 131/1986) è rappresentata dalla "somma garantita" ma "se la garanzia è prestata in denaro o in titoli dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita".

Esempio:

- se per un debito di valore 100 è dato in pegno un bene di valore 130 la base imponibile è 100
- se per un debito di valore 100 sono dati in pegno titoli del valore di 80 la base imponibile è 80

Problemi:

- 1) "valore dei titoli": *par value* (valore nominale), *book value* (valore contabile da patrimonio netto) o *fair value* (valore corrente di mercato)?
- 2) per "titoli" si intendono anche le quote di S.r.l.?

Tendenza uffici A.E. di tassare assumendo come base imponibile l'entità della somma garantita; quindi fiscalmente meno oneroso pegno su azioni rispetto a pegno su quote, ancor meglio se pegno su azioni viene attuato facendo semplice girata su titoli non soggetta a registrazione.

Ovviamente ove sussistano i presupposti di applicazione dell'art. 15 D.P.R. n. 601/1973 (operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, cancellazioni) si paga solo l'imposta sostitutiva.

USUFRUTTO

L'usufrutto integra una delle ipotesi di scissione tra proprietà inattiva e dominio attivo certamente funzionale allo svolgimento dell'attività di impresa e al diritto societario

UTILIZZAZIONI PRATICHE

Uno dei modi più comuni per favorire il passaggio generazionale della ricchezza imprenditoriale è rappresentato dall'utilizzo degli istituti dell'usufrutto e della nuda proprietà sulle partecipazioni, per lo più tramite donazione con riserva di usufrutto (o tramite patto di famiglia), avvalendosi sia dell'abbattimento della base imponibile con la riserva di usufrutto, sia della valorizzazione della nuda proprietà (quindi decurtato il valore dell'usufrutto) sulla base del patrimonio netto della società ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990 (o, se possibile, invocando l'esenzione prevista dall'art. 3 comma 4-ter stesso D.Lgs. n. 346/1990).

Con la riserva di usufrutto per sé (e dopo di sé, se del caso, a vantaggio di altra persona) l'imprenditore/il fondatore ha a disposizione una rendita data dai dividendi che spera saranno distribuiti dalla società e continua ad esercitare il diritto di voto nelle assemblee (salvo convenzione contraria ai sensi dell'art. 2352 c.c.).

Le più interessanti applicazioni dell'usufrutto, a testimonianza della persistente vitalità di un istituto bimillenario, si rinvengono proprio nel contesto dello svolgimento di attività di impresa e nel diritto societario, nel quale l'usufrutto si presta a vari usi: quale oggetto di conferimento, come titolo del possesso di quote o di partecipazioni societarie, per regolare, come anticipato, i passaggi generazionali della ricchezza imprenditoriale.

Attraverso dilazioni del prezzo di costituzione, la concessione del diritto di usufrutto può anche assurgere a strumento di finanziamento.

E' interessante osservare, trattando dell'usufrutto, quali **spazi siano riservati all'autonomia contrattuale** che, mentre è costretta nella sfera dei diritti reali minori dal principio di tipicità, trova invece più ampiezza nel diritto societario: prova ne è la previsione della **convenzione contraria** alla regolamentazione del **diritto di voto** (art. 2352 co. 1 c.c.) nella duplice prospettiva di una **clausola di carattere statutario** e di un **accordo direttamente intercorso tra le parti** che riservi il diritto di voto al nudo proprietario; e pure il richiamo contenuto nell'ultimo comma di detto art. 2352 c.c. alla diversità del titolo nel caso di spettanza anche all'usufruttuario dei diritti amministrativi "diversi".

Proprio nel campo del diritto societario ci si può ad esempio domandare se l'autonomia statutaria possa giungere a **negare**:

- **la costituzione di usufrutto sulle quote sociali** (tema già trattato all'inizio con risposta tendenzialmente affermativa giustificata in forza dell'ampio ruolo concesso all'autonomia statutaria soprattutto nelle S.r.l.)
- **la ripartizione di utili all'usufruttuario** (**risposta negativa** in quanto la cancellazione degli utili vanificherebbe la caratteristica essenziale e tipologica dell'usufrutto).

DIRITTO DI VOTO L'ampia formula "**convenzione contraria**" apre all'autonomia privata notevoli spazi, favorendo ad esempio fenomeni di *vote buying*. Se ne deduce (come prima anticipato) che sono due i documenti deputati ad accogliere il patto in deroga: lo si può trasferire nello statuto in un'apposita clausola opponibile alla società ed indispensabile per far conoscere chi, tra usufruttuario e nudo proprietario, sia titolare del diritto di voto, così da permettere l'osservanza delle regole di convocazione dell'assemblea; ma può anche ammettersi un patto extrastatutario efficace tra le parti e perciò suscettibile di disciplinare, più che la titolarità, l'esercizio del diritto di voto.

La norma comunque non pone alcuna limitazione, e quindi l'autonomia statutaria può dispiegarsi nei modi più diversi. Si può stabilire ad esempio **nello statuto**:

- a) che il diritto di voto spetti al nudo proprietario sempre
- b) che il diritto di voto spetti al nudo proprietario soltanto in taluni casi, in ipotesi solo nelle assemblee straordinarie e per determinate materie, mentre in altri casi (assemblee ordinarie o materie diverse) spetti all'usufruttuario
- c) che non sia possibile la costituzione di usufrutto (con ciò di fatto riservando ogni potere al socio titolare del diritto di proprietà)

E **nel patto extrastatutario**, ad esempio:

- a) si può riconoscere al nudo proprietario il diritto di essere consultato dall'usufruttuario
- b) si può attribuire al nudo proprietario il potere di dare istruzioni all'usufruttuario in ordine all'esercizio del diritto di voto
- c) si può individuare di comune accordo un terzo che possa rappresentare il titolare del diritto di voto fornendogli adeguata delega (ipotesi di compromesso, quando tra le parti non intercorre un rapporto di reciproca fiducia).

In un **modello di S.r.l. conformato dai soci in senso personalistico**, caratterizzato dall'attribuzione diretta ad essi soci di competenze di carattere gestorio, la costituzione di un diritto parziario, sia esso pegno o usufrutto, oppure la sottoposizione della partecipazione a sequestro, permettono in linea di massima un'ingerenza invasiva nella vita della società al creditore pignoratizio all'usufruttuario o al custode. Una remora alla partecipazione del titolare del vincolo alle decisioni di

contenuto amministrativo è, peraltro, costituita dal fatto che anche a chi voti in qualità di creditore pignoratizio o quale usufruttuario pare applicabile il regime di responsabilità disposto dall'art. 2476, comma 8, c.c.. Se così è, nelle società in cui statuti prevedono che decisioni di carattere gestorio debbano essere assunte dai soci in via assembleare o extra assembleare, si dovrebbe assistere ad una sistematica deroga pattizia in sede di costituzione del vincolo del regime di default in base al quale il voto viene esercitato dal creditore pignoratizio o dall'usufruttuario, dal momento che non vi è interesse da parte del socio a far gestire l'impresa societaria a terzi se in sede costituzione era stato scelto un modello "personalistico" di governance, ma nemmeno interesse dei terzi ad assumere illimitata responsabilità perché hanno "intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi" (arg. art. 2476 co. 8 c.c.).

- E' possibile costituire l'usufrutto su azioni di S.p.A. o S.r.l. al momento della costituzione della società (cfr. **CNN Quesito di impresa n. 138-2009/I**). La costituzione dell'usufrutto in sede di atto costitutivo non sembra incidere sulla disciplina dei conferimenti, che resta quella prevista per l'ipotesi di costituzione dell'usufrutto in un momento successivo (nel caso di conferimenti in danaro, i decimi iniziali sono a carico del nudo proprietario e i versamenti successivamente dovuti spettano all'usufruttuario; se si tratta di conferimenti in natura, il problema appare risolto in radice dalla regola dell'integrale liberazione).

E' ormai incontestato, sul piano generale del diritto di usufrutto, che esso non necessariamente richiede di venir costituito da parte di chi sia già proprietario, ma può sorgere anche a seguito di un'operazione in cui due distinti soggetti acquistino contestualmente l'uno la proprietà e l'altro l'usufrutto stesso. Se si aggiunge la facoltà, introdotta con la riforma del diritto societario, di stabilire in sede di atto costitutivo l'entità e le caratteristiche delle partecipazioni di ciascun socio, anche in misura non proporzionale al conferimento (artt. 2346, comma 4 e 2468, comma 2, c.c.) si riesce anche a giustificare la non proporzionalità tra i conferimenti dell'usufruttuario e del nudo proprietario rispetto ai diritti attribuiti a ciascuno di essi.

SOCIO NON SOTTOSCRITTORE NUDO PROPRIETARIO E USUFRUTTO IN FAVORE DEL SOTTOSCRITTORE

In sede di costituzione:

Il capitale sociale è fissato in euro 50.000 (cinquantamila), diviso in 5.000 (cinquemila) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna / senza indicazione del valore nominale ed è interamente sottoscritto in denaro da Tizio, senza sovrapprezzo.

Tizio ha provveduto all'integrale liberazione del capitale sociale mediante versamento della somma di euro 50.000 (cinquantamila) presso la banca ALFA S.p.A., filiale n. di, come risulta dalla ricevuta che il costituito esibisce a me Notaio. Il capitale sociale sottoscritto è pertanto interamente liberato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346, quarto comma, seconda parte, c.c. Tizio, con il consenso di Caio, conviene di assegnare le azioni in modo non proporzionale alla sottoscrizione eseguita e precisamente:

- a Tizio è assegnato il diritto di usufrutto vitalizio sulle 5.000 azioni ordinarie sottoscritte;
- a Caio, che accetta, è assegnato il diritto di nuda proprietà, gravato dal diritto di usufrutto innanzi costituito, sulle medesime 5.000 azioni ordinarie.

Il capitale sociale di euro 50.000 appartiene pertanto a Tizio per il diritto di usufrutto vitalizio, e a Caio per il diritto di nuda proprietà.

Nessun diritto di regresso o rivalsa vanta Tizio nei confronti di Caio per il conferimento eseguito.

Tizio è autorizzato al ritiro del capitale sociale versato presso la Banca.

Con riferimento alla regolamentazione dei diritti patrimoniali ed amministrativi connessi alle azioni costituite in usufrutto, Tizio e Caio convengono quanto segue:

.....

(In caso di usufrutto il capitale sociale deve essere liberato dal nudo proprietario; l'utilizzo dell'istituto delle assegnazioni non proporzionali consente di far gravare l'onere economico della sottoscrizione a carico dell'usufruttuario, che altrimenti avrebbe diritto alla restituzione dei conferimenti eseguiti al termine dell'usufrutto ai sensi dell'art. 2352 co. 4 c.c.)

- Secondo **Orientamento Triveneto H.I.20** nel caso di azione gravata da diritto di usufrutto è legittima l'emissione di due titoli distinti ed autonomi, uno relativo ai diritti del nudo proprietario e l'altro relativo a quelli dell'usufruttuario.

Cfr. art. 1 co. 3 R.D.L. n. 239/1942 "Chi ha l'usufrutto ha diritto di ottenere dalla società emittente un titolo separato da quello del nudo proprietario".

- Secondo gli **Orientamenti H.I.18 e I.I.23 Triveneto** è legittima l'applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell'usufrutto sulle azioni o sulle partecipazioni.

È altresì legittima la clausola statutaria che, nello stabilire il diritto di prelazione per il trasferimento della titolarità delle partecipazioni sociali, ne preveda l'estensione alle ipotesi di costituzione del diritto di usufrutto.

Nel caso di costituzione di usufrutto, il diritto offerto agli altri soci dovrà avere le stesse caratteristiche di quello che si intende costituire a favore del terzo. Pertanto, se si tratta di usufrutto vitalizio, ai soci sarà offerto un usufrutto a termine commisurato alla vita di detto terzo.

Nella disciplina delle S.a.p.A. non vi è rinvio esplicito all'art. 2352 c.c. ma estendendosi, pur nei limiti della compatibilità, la disciplina della S.p.A. (art. 2454 c.c.) le relative azioni, anche quelle intestate agli accomandanti, dovrebbero poter formare oggetto di usufrutto.

Sulle azioni emesse dalle COOP si tende ad escludere l'usufrutto sul presupposto che il socio cooperatore deve avere determinati requisiti per l'ammissione (art. 2527 c.c.) e non c'è nella disciplina rinvio espresso all'art. 2352 c.c.; ma una soluzione plausibile è quella di ritenere valida una previsione statutaria che ammetta la costituzione di usufrutto su azioni in capo a chi sia dotato dei requisiti per l'ammissione alla società mutualistica.

IPOTESI DI DISCIPLINA DEI DIRITTI

Con riferimento alla regolamentazione dei diritti patrimoniali ed amministrativi connessi alle azioni costituite in usufrutto, Tizio (usufruttuario) e Caio (nudo proprietario) convengono quanto segue:

.....

- spetta all'usufruttuario il diritto agli utili maturati ed alle riserve sociali per i quali sia deliberata la distribuzione;
- spettano al nudo proprietario il diritto di voto in assemblea per qualsiasi delibera, incluse le delibere di approvazione del bilancio e di distribuzione degli utili, quelle modificative dello statuto, di trasformazione, fusione, scissione e liquidazione della società; il diritto di recesso, da qualsiasi causa esso dipenda; i diritti d'opzione e prelazione per gli aumenti onerosi del capitale sociale deliberati ai sensi dell'art. 2441 c.c.;
- spettano all'usufruttuario e al nudo proprietario, disgiuntamente tra loro, gli altri diritti sociali, incluso il diritto di prelazione previsto dallo statuto sociale per il trasferimento delle azioni;
- in caso di recesso, di riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 c.c., di liquidazione della società, di alienazione del diritto d'opzione le somme ricavate saranno rimosse con il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario e l'usufrutto si trasferirà sulla somma liquidata o restituita (N.B. applicazione art. 1000 c.c. con conversione dell'oggetto del diritto reale limitato);
- in caso di riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. il diritto di usufrutto sulle azioni annullate si estinguerà senza alcun diritto per l'usufruttuario;
- in caso di aumento oneroso del capitale sociale (inclusa l'ipotesi di aumento conseguente alla riduzione deliberata ai sensi dell'art. 2447 c.c.) il diritto di usufrutto non si estenderà alle azioni di nuova sottoscrizione;
- al contrario, in caso di aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2442 c.c. il diritto di usufrutto si estenderà alle azioni di nuova emissione;
- per quanto non previsto si applicherà la disciplina legale del diritto di usufrutto, ove compatibile (artt. 978-1020 c.c.).

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.P.A. PER RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE SOCIALE MEDIANTE RIMBORSO DEL CAPITALE CON ALCUNE AZIONI GRAVATE DA USUFRUTTO

DELIBERA

1) di ridurre il capitale sociale da euro... ad euro, e, quindi, per nominali euro, mediante modifica del valore nominale di ciascuna azione ordinaria in circolazione, e precisamente mediante la riduzione del valore nominale di ciascuna delle azioni ordinarie emesse da nominali euro a nominali euro, e pertanto, fermo restando il numero dei titoli in circolazione, gli stessi avranno tutti il medesimo valore nominale di euro Per effetto della deliberata riduzione, la società rimborserà a tutti i soci, in denaro, la somma di euro per ciascuna azione posseduta. I rimborsi saranno effettuati entro la data del

2) di modificare conseguentemente l'articolo ... riguardante il capitale sociale nel seguente modo:

3) di dare atto che i certificati azionari numeri risultano gravati da usufrutto, e che, quindi, la restituzione del capitale ridotto, corrispondente a quanto sarà dovuto ai soci titolari dei suddetti certificati, andrà eseguita al nudo proprietario e all'usufruttuario, stante la previsione dell'articolo 1000 c.c., i quali ne cureranno la riscossione in concorso tra loro; (N.B. secondo Ufficio Studi CNN Quesito di Impresa n. 36-2007/I "L'applicazione dell'art. 1000 c.c. ... comporta il mantenimento del diritto alla restituzione del capitale (la somma ricevuta a seguito della riduzione ex art. 2445 c.c.) in capo al nudo proprietario, mentre il diritto ai frutti resterà di spettanza dell'usufruttuario ... L'applicazione dell'art. 1000 c.c. al caso di specie, richiedendo la cooperazione di usufruttuario e nudo proprietario al fine della riscossione, evita possibili abusi di una parte a danno dell'altra; i rispettivi diritti sul capitale riscosso e investito a norma dell'art. 1000 c.c. saranno rapportati, nella durata, a quella propria dell'usufrutto sulle azioni");

4) di riconoscere che, ai sensi dell'art. 2445 c.c., la delibera testé adottata sarà eseguita solo decorsi novanta giorni dal giorno della iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione (salvo il disposto del quarto comma del menzionato art. 2445 c.c. nel caso in cui il Tribunale ritenuto infondato il pericolo di pregiudizio o prestata idonea garanzia da parte della società disponga che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione); non vi sia stata opposizione da parte dei creditori sociali;

4) di dare atto che, subordinatamente a quanto sopra, al fine dell'efficacia di quanto ora deliberato il capitale sociale risulterà ridotto ad euro, e sarà rappresentato da n. azioni, ciascuna del valore nominale di euro così ripartite:

— n. azioni per complessivi euro a;

— n. azioni per complessivi euro a;
— n. azioni per complessivi euro a;

5) di dare mandato all'organo amministrativo per l'esecuzione di quanto oggi deliberato con l'incarico pure di provvedere al deposito del nuovo testo dello statuto sociale quale risultante a seguito della odierna modifica, subordinatamente alla definitiva efficacia della stessa, e di provvedere al ritiro dei titoli ed al loro annullamento e alla successiva ri-emissione.

CESSIONE DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L. CON RISERVA DI USUFRUTTO

Articolo 1

Il signor Tizio, riservandosi il diritto di usufrutto vita sua natural durante, cede alla sorella signora Mevia, che accetta ed acquista, parte corrispondente a nominali euro della propria maggior partecipazione sociale nella società a responsabilità limitata "GAMMA S.R.L." con sede in, capitale sociale int. vers. euro, codice fiscale/partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona, numero R.E.A. VR-... (di seguito: "Società").

Articolo 2

Il corrispettivo della presente cessione viene fissato in euro

Di detta somma:

a) quanto ad euro il cedente dichiara di averli già ricevuti dalla cessionaria, a favore della quale rilascia corrispondente quietanza, mediante

b) la restante somma di euro infruttifera di interessi, a saldo, per espresso accordo delle Parti dovrà essere pagata dalla cessionaria al cedente mediante n. 5 (cinque) rate mensili dell'ammontare di euro ciascuna fatta eccezione per l'ultima dell'ammontare di euro scadenti tutte il giorno 5 (cinque) di ogni mese, di cui la prima scadente il e l'ultima scadente il

Le Parti convengono, stante la pattuita dilazione di pagamento di parte del prezzo, che la documentazione bancaria farà in ogni caso fede ai fini della prova dell'avvenuto pagamento senza necessità di ulteriori atti di quietanza.

Articolo 3

Da oggi decorrono gli effetti economici e giuridici della presente cessione.

I comparenti riconoscono che il diritto di voto e il diritto di partecipare agli utili, ove esistenti, spetteranno all'usufruttuario signor Tizio.

La signora Mevia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1002 Cod. Civ. dispensa il signor Tizio dal fare l'inventario.

I comparenti convengono espressamente che, sia nell'ipotesi di scioglimento del rapporto sociale del socio nudo proprietario signora Mevia, sia nell'ipotesi di scioglimento della società, sarà applicabile l'art. 1000 Cod. Civ.

Articolo 4

Il cedente dichiara che quanto ceduto è di sua esclusiva proprietà ed in libera sua disponibilità anche ai sensi della Legge 19 maggio 1975 n. 151, che non è stato prima d'ora ceduto o dato in pegno e che non è colpito da sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta; dichiara altresì che il versamento è stato integralmente effettuato e che quindi la quota di partecipazione oggetto di cessione è liberata.

Le Parti danno atto non sussistere i presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione da parte di altri soci nonché per il gradimento in quanto l'art. 7 del vigente statuto prevede che "... la partecipazione sociale è liberamente trasferibile al coniuge ed ai parenti in linea retta e in linea collaterale..." e che "non è sottoposto al gradimento il trasferimento della partecipazione al coniuge ed ai parenti in linea retta e in linea collaterale".

Articolo 5

La suindicata cessione è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 67 e 68 del T.U. Imposte sui Redditi D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni, ai fini dell'applicazione, se dovuta, dell'imposta sulle eventuali plusvalenze realizzate; io Notaio rilascerò alle Parti la relativa certificazione ed effettuerò la comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del citato D.Lgs. n. 461/1997.

Articolo 6

Spese, tasse e imposte del presente atto si convengono a carico della cessionaria.

La suindicata cessione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Richiesto io Notaio

RINUNCIA ABDICATIVA A DIRITTO DI USUFRUTTO SU QUOTE DI S.R.L. (vedi riferimenti bibliografici)

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BRIOLINI FEDERICO, *Di alcuni problemi in tema di pegno e pignoramento delle quote di società a responsabilità limitata*, in Studi di Diritto Commerciale per Vincenzo Di Cataldo, Volume II, Tomo I, Giappichelli Torino 2021, p. 67 ss.

BRIOLINI FEDERICO, *Commento all'art. 2352 c.c.*, in *Le Società per Azioni* diretto da P. Abbadessa - G. Portale, Tomo I, Giuffrè Milano 2016, p. 600 ss.

BRIOLINI FEDERICO, *I vincoli sui titoli a garanzia del credito bancario*, in *Giur. Comm*, 2009, I, p. 1005 ss.

BRIOLINI FEDERICO, *Pegno, Usufrutto e sequestro di azioni*, in *Il Nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, UTET Milano 2007, p. 661 ss.

BUCELLI ANDREA, *Usufrutto di quote societarie e diritto di voto*, in *Le Società* n. 8-9/2016, p. 957 ss.

COLOGNATO FEDERICO - MAROCCHIO VALERIA, *Il pegno di quote di Srl si perfeziona solo con l'avvenuta iscrizione nel Registro Imprese*, in *La rivista delle operazioni straordinarie* n. 2/2020, p. 27 ss.

CRIELESÌ ALESSANDRO, *Pegno, usufrutto, sequestro e pignoramento di partecipazioni: attriti col diritto societario ed esercizio dei diritti sociali*, in *Le Società* n. 12/2022, p. 1440 ss.

FRIGO ALESSANDRO, *Rinuncia abdicativa a diritto di usufrutto su quote di società a responsabilità limitata*, in *Notarnews* n. 8/2019, p. 39 ss.

GATTONI CESARE, *Commento all'art. 2471-bis c.c.*, in *Società a responsabilità limitata, Commentario alla riforma delle società* diretto da L.A. Bianchi, P.G. Marchetti, F. Ghezzi, M. Notari, Egea-Giuffrè Milano 2008, p. 429 ss.

LIMA SIMONA, *Pegno su partecipazioni sociali e applicazione della clausola compromissoria per il creditore pignoratizio*, in *Le Società* n. 5/2023, p. 614 ss.

POLETTI DIANORA, *Decadenza o metamorfosi dell'usufrutto? Spunti per una riflessione*, in *Le Società* n. 8-9/2016, p. 930 ss.

POLI STEFANO, *Commento all'art. 2471-bis c.c.*, in *Il Nuovo diritto delle società* a cura di Alberto Maffei Alberti, Vol. III, Cedam Padova 2005, p.1873 ss.

POMPONIO LUIGI, *Assegnazione di azioni non proporzionali alle sottoscrizioni ed ai conferimenti*, in *Formulario Notarile Commentato* a cura di Gaetano Petrelli, *Diritto Societario* (diretto da Giuseppe Antonio Michele Trimarchi), Vol. 8, Giuffrè Milano 2016, p. 462 ss.

SANTINI ANNALISA, *Commento all'art. 2471-bis c.c.*, in *Società a responsabilità limitata, Commentario Scialoja-Branca-Galgano*, Zanichelli Bologna, 2014, p. 389 ss.